

TORNATA DEL 20 LUGLIO

stesso schema di legge, la Camera ha già mostrato come essa possa, anche dopo adottata una deliberazione, non votare in senso contrario, ma tornare sopra l'argomento che formava oggetto della prima deliberazione. (*Movimenti generali*)

PRESIDENTE. Si proporrebbe adunque che la discussione continuasse.

Voci. A domani!

Altre voci. Non è chiusa la discussione.

PRESIDENTE. La discussione è rinviata a domani.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Nomina della Commissione del bilancio per l'esercizio del 1864;

2° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'imposta sulla ricchezza mobile.

Discussione dei progetti di legge:

3° Lavori nel porto di Brindisi;

4° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari;

5° Ferrovia da Cuneo a Mondovì.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi — Congedi. — Prima votazione per la nomina della Commissione del bilancio del 1864. — Istanze dei deputati Fabrizi Nicola, Miceli e Lazzaro circa l'esame dei documenti sul brigantaggio — Spiegazioni del presidente — Osservazioni in appoggio dei proponenti, del deputato Depretis — Avvertenza del deputato Michelini e dichiarazione del presidente in favore dell'istanza. — Seguito della discussione del disegno di legge per un'imposta sui redditi della ricchezza mobile — Questioni incidentali riassunte dal presidente — Opinione del deputato Boggio in favore dell'articolo di aggiunta della Commissione, relativo agli affittavoli agrari — Osservazioni dei deputati Michelini, Fiorenzi e D'Ondes-Reggio — Risposta del deputato Mellana, e sua opposizione in via pregiudiziale ed in merito all'articolo — Il ministro per l'interno Peruzzi lo combatte — Opposizioni del deputato Minervini — Repliche del deputato Restelli — Osservazioni e opposizioni all'articolo, del deputato Depretis — Voto motivato dal deputato Catucci, rigettato — Emendamento del deputato Restelli, ritirato — Spiegazioni del deputato Sella — Osservazioni d'ordine dei deputati Mellana e Lanza — Emendamenti dei deputati Marchetti, Biancheri, Salvoni, Fiorenzi e Lualdi — Adesioni del presidente del Consiglio ministro delle finanze Minghetti e del relatore Pasini a quello del deputato Biancheri, che è approvato — Schiarimenti e modificazioni del relatore al 36 — Emendamento del deputato Di San Donato — L'articolo 36 (ultimo) è approvato. — Relazione sul disegno di legge per l'imposta del dazio consumo — Istanze dei deputati Lanza e Ricciardi sull'ordine del giorno di domani. — Votazione ed approvazione dell'intero disegno di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato; indi espone il seguente sunto di petizioni:

9364. La Giunta municipale di Vercelli fa istanza perchè la Camera voglia emendare il progetto di legge relativo alla perequazione dell'imposta fondiaria in modo più conforme alla giustizia.

9365. I comuni di Caramagna Ligure (Porto Maurizio), e Costarainera (San Remo), ricorrono per lo stesso oggetto di cui nella petizione 9009.

9366. Luigi e Baldassare Ferrari, il primo di Pavullo

ed il secondo di Montese, come eredi del loro zio il dottor Domenico Ferrari, condannato a morte dal Governo estense per imputazioni politiche, chiedono il rilascio dei suoi beni confiscati, ora posseduti dal demanio, ed una indennità per quelli dal medesimo già alienati.

9367. Bianchi Gaetano, parroco nel comune di Pietrasanta (Cosenza), espone la condizione bisognosa in cui trovasi per l'abolizione delle decime, chiede che la Camera voglia eccitare il Governo a provvederlo d'un annuo assegno.

9368. Carlo Carlomagno da Noepoli, in Basilicata,

reclama una pensione quale compenso ai gravissimi danni da lui sofferti per la causa nazionale.

9369. I comuni di Oleggio (Novara) e di Spotorno (Savona), ricorrono contro la proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

9370. Gli impiegati della soprintendenza generale degli archivi di Sicilia chiedono che il Parlamento ed il Ministero vogliano provvedere degnamente alla sorte loro ed a quella dell'archivio medesimo.

9371. Il cavaliere Luigi Zaffanelli, da Milano, già capitano di cavalleria nell'armata del primitivo regno d'Italia, cavaliere della Corona di Ferro, fa istanza perchè gli siano pagate lire 2136 25 come pensione d'anni nove del detto ordine frodatagli dal cessato Governo austriaco.

9372. I comuni di Valle, Rosasco, Nicorvo, Parona, Ottobiano, Breme, Albonese, Olevano, Zeme, Valeggio, Sartirana, Celpenchio, Castelnovetto, Terrasa, Langosco Ceretto, Castello d'Agogna, Cernago, Cozzo e Robbio del collegio elettorale di Mortara, e quelli di Cilavegna, Sannazzaro, Garlasco, Gambarana, Gravelona, Gropello, Zerbold, Cassolnovo, Dorno, Pieve del Cairo, Carbonara-Ticino, Cairo, Cambiò, Borgo San Siro, Gambolò, Alagna, Santa Maria della Strada, Cerrera, Gerechiozzo, Tramello, Scaldusole, Cava, Sommo, San Martino Siccomario, Torre de' Torti, Villanova d'Ardenghi e Mezzano del collegio di Vigevano e Sannazzaro, ricorrono contro il contingente attribuito a quel circondario nella proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

ATTI DIVERSI.

BICCIARDI. Domando l'urgenza per la petizione 9637, firmata dal parroco Bianchi.

Questa petizione ha due parti:

La prima si riferisce alla misera sorte dei parroci, i quali si dice non poter vivere colla congrua che hanno. Il perchè il petente chiede sì in nome proprio, che in nome dei suoi colleghi un aumento di provvisione.

La seconda parte riguarda il brigantaggio. Il reverendo Bianchi prende la parola in nome delle Calabrie per lamentare questo flagello, ed invoca dal Governo pronti provvedimenti ad estinguerlo.

(È accordata l'urgenza).

PRESIDENTE. Il deputato Silvestrelli per ragione di salute chiede un congedo di giorni venti.

Un altro congedo parimente di giorni venti viene domandato dal deputato Molinari.

(Sono accordati).

Il segretario dell'accademia de' Georgofili di Firenze scrive:

« Onorevolissimo signor presidente,

« L'accademia dei Georgofili di Firenze indirizzò al Ministero di agricoltura e commercio una memoria nello scopo di rendergli ben nota l'indole della propria istituzione pel caso in cui venga proposta una legge che stabilisca in modo generale e definitivo la condizione dei corpi accademici, secondo l'ordine del giorno

adottato dalla Camera de' deputati nella tornata del 3 febbraio decorso.

« Per la stessa ragione essa ha creduto di dovere stampare e presentare al Senato e alla Camera de' deputati quella memoria per quando la mentovata legge deve esser discussa.

« Nell'atto pertanto di dare effetto a una deliberazione dell'accademia, rimettendo a V. S. illustrissima quattrocento venti esemplari della detta memoria, affinchè vengano distribuiti ai deputati presenti, mi prego segnarmi con ogni ossequio, » ecc.

Si procede all'appello per la nomina dei membri componenti la Commissione del bilancio 1864, siccome reca l'ordine del giorno.

(Segue la deposizione delle schede).

Il deputato Cadolini ha la parola sul sunto delle petizioni.

CADOLINI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 9371 di un certo Zaffanelli, antico militare che appartenne alla grande armata di Napoleone I, al quale spetterebbe una pensione che non gli venne finora accordata dal Governo.

Spero che la Camera non vorrà negare l'urgenza a questa petizione.

(È decretata d'urgenza).

MOZIONE DEL DEPUTATO NICOLA FABRIZI ED ALTRI INTORNO ALL'ESAME DEI DOCUMENTI SUL BRIGANTAGGIO.

FABRIZI NICOLA. Domando la parola.

Prego la Presidenza a voler prendere tali disposizioni per cui le comunicazioni dei documenti relativi al brigantaggio diventino una cosa certa e regolare, giacchè egli è da oltre 20 giorni che io cerco di percorrerli, e non mi è riuscito di possederli se non tre o quattro volte e per pochi momenti.

Altro oggetto debbo raccomandare alla considerazione della Presidenza. Allorchè la Camera determinò che i documenti non fossero stampati intese certo di sottrarre alla pubblicità alcune circostanze delicate per essa; ma non mai d'imbarazzare la coscienza dei deputati, nè d'impedir loro l'esercizio del mandato che traggono dalla fiducia dei propri elettori che può essere ampliato dalla Camera con mandati speciali, ma non ristretto. Perciò domando che non sia impedito a deputati di estrarne quegli appunti che credono utili, restando affidato alla sola delicatezza dei deputati l'interpretazione e la misura della loro condotta in rapporto alle riserve desiderate dalla Camera.

PRESIDENTE. Quanto alla prima delle sue domande non vi può essere difficoltà; fu stabilito dalla Camera, che gli onorevoli deputati possano tutti aver visione dei documenti, ed è ben giusto che il possano con tutto il maggior agio possibile; quanto alla seconda l'ufficio della Presidenza riunito, preso in considerazione che la Camera aveva autorizzato la stampa di quei documenti

TORNATA DEL 21 LUGLIO

che l'ufficio stesso riputasse opportuni; che dei documenti i quali non si sarebbero stampati aveva autorizzata la sola visione, riputò non fosse nella intenzione della Camera che si concedesse di prendere note od appunti.

MICELI. Domando la parola per uno schiarimento.

FABRIZI NICOLA. La pubblicazione dei documenti per parte della Commissione è inevitabile che sia in relazione al metodo di viste e di valutazioni che la condussero nelle sue conclusioni; ed è propriamente in vista di ciò che si rende più necessaria la libertà nello studio dal lato dei deputati che intendono di crearsi delle convinzioni indipendenti.

PRESIDENTE. Quanto a questa domanda, se ella crede di fare una proposta, interrogherò la Camera in proposito, perchè la Presidenza non intenderebbe di prendere sopra di sé siffatta deliberazione.

L'onorevole Miceli ha la parola.

MICELI. Io voglio rilevare lo stesso inconveniente di cui parlava testè l'onorevole Fabrizio.

È vero che noi deputati abbiamo diritto di vedere i documenti, ma questo diritto viene annullato quando si assegna un tempo troppo ristretto in cui si possa esercitare.

La Presidenza ha stabilito che i documenti suddetti sono visibili solamente dalle nove a mezzogiorno, ed in alcuni giorni non possono vedersi neppure in quelle ore. Ne avviene quindi che noi andiamo e veniamo senza ottenere il nostro scopo. Credo perciò necessario stabilirsi che in tutti i giorni e senza limitazione di tempo i documenti possano essere consultati; e se qualcuno dei signori segretari deputati non può stare per questo di continuo all'ufficio, si potrà benissimo dare l'incarico a qualcuno degli impiegati che sono costantemente in quel luogo.

Di più è inevitabile che il deputato il quale vada a riscontrare quei documenti noti qualche cosa per aiuto della propria memoria; in contrario il lavoro dovrà riescire perfettamente inutile, poichè dopo due o tre ore che altri siasi stancato a leggere quelle carte, è ben facile che dimentichi proprio quello che forse più gli interessava di notare. Io fo pertanto la proposta formale che i documenti riguardanti il brigantaggio possano essere veduti dai deputati non già dalle nove a mezzogiorno, ma almeno in tutte le ore in cui siano impiegati alla segreteria. E parlo qui non solamente della segreteria composta di deputati, e che chiamasi ufficio della Presidenza, ma anche della segreteria di cui è capo il signor Galletti.

In questo modo soltanto noi potremo mediocremente esercitare il nostro diritto. E siccome accade spesso che parecchi deputati contemporaneamente desiderano riscontrare quei documenti, che sono raccolti in un solo volume, se voi manterrete ristretto come per lo passato il numero delle ore, ne avverrà che solo pochissimi potranno soddisfare il loro desiderio.

Per le ragioni esposte io non dubito che la Camera contesti la necessità che i documenti sul brigantaggio

siano visibili senza limitazione di tempo e che ogni deputato possa prender nota di ciò che stimerà conveniente.

PRESIDENTE. L'ufficio della Presidenza si riunirà e vedrà quello che potrà fare secondo il di lei desiderio; quello che crederà di non poter fare lo sottoporrà alla Camera per le sue deliberazioni.

LAZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

LAZZARO. Noi raccogliamo ora il frutto di quello che abbiamo seminato.

La questione dei documenti sul brigantaggio è stata sempre male intesa, una questione deplorabile.

Il non aver voluto accettare il sistema ampio della pubblicità ha condotto la Camera d'inconsequenze in inconsequenze. Ora noi, ripeto, non possiamo che raccogliere i frutti di ciò che abbiamo seminato.

Alle parole testè dette dall'onorevole presidente mi permetterò di osservare che quando la Camera ha permesso che i deputati potessero avere conoscenza dei documenti sulla questione del brigantaggio non ha inteso limitare la conoscenza di questi documenti alla semplice visione, dappoichè questo sarebbe stato veramente un accordare ai deputati una facoltà della quale non avrebbero potuto praticamente valersi.

Io non credo che appartenga all'ufficio della Presidenza di vedere se ai deputati sia o no accordata la facoltà di prendere nota di qualche cosa che ad essi potesse interessare, ma bensì credo che la Presidenza intenda che la Camera ha dato facoltà ai deputati di prendere nota di quello che essi credono opportuno.

PRESIDENTE. Forse l'onorevole Lazzaro non ha bene avvertito quale fu il senso della mia risposta; si fu conoscere anzitutto che cosa si desiderasse dagli onorevoli deputati; che indi l'ufficio della Presidenza avrebbe esaminato ciò che credesse di poter fare conciliabilmente colla deliberazione presa dalla Camera; che oltre a ciò, se vi fossero domande che la Presidenza credesse eccedenti i suoi poteri, in questo caso avrebbe interrogata la Camera.

È in questo senso che ho fatto quella proposta all'onorevole Miceli.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ho poi rinnovata all'onorevole Miceli la preghiera di voler deporre per mia norma sul banco della Presidenza quali fossero i suoi speciali desideri, onde possano venire, per quanto è possibile, soddisfatti.

La parola spetta al deputato Di San Donato.

DI SAN DONATO. Con tutto il rispetto che devo all'onorevole nostro presidente ed all'ufficio di Presidenza, io credo sarebbe brutto il vedere che dipenda unicamente dalla volontà della Presidenza il concedere...

PRESIDENTE. (*Interrumpendo*) Appunto perchè non dipende dalla Presidenza, intendo interrogare la Camera.

DI SAN DONATO. La interroghi adesso.

LAZZARO. È già interrogata.

DI SAN DONATO. A me pare strano che si faccia aspettare il parere...

LAZZARO. Non fa bisogno, la Camera ha già deliberato.

DI SAN DONATO. Interrogare la Camera mi pare allora superfluo.

LAZZARO. Non si deve interrogare la Camera.

Io formalmente elevo la questione pregiudiziale sull'opinione manifestata dall'onorevole presidente, cioè che si debba interrogare la Camera se sia accordata la facoltà ai deputati di prendere le note che crederrebbero opportune nei documenti sul brigantaggio.

Io credo che porre ai voti questa facoltà sarebbe offendere le convenienze della Camera.

Ricordiamo che dietro mozione, mi pare, dell'onorevole Chiaves, la Camera credè di adottare la questione pregiudiziale appunto sulla facoltà da darsi ai deputati di vedere questi documenti, perchè non si poteva senza sconvenienza disconoscere ai deputati questo diritto.

Dunque io credo che, se noi ritornassimo su questo punto, la proposta Chiaves già votata sarebbe oggi pregiudicata.

Per conseguenza tengo fermo che la Presidenza non debba e non possa far altro che interpretare nel senso da me poc'anzi esposto il voto emesso dalla Camera, cioè che sia in facoltà dei deputati di prendere le note che credono nei documenti sul brigantaggio.

PRESIDENTE. Prego la Camera di avvertire alla proposta fatta dall'onorevole Miceli in ordine ai documenti relativi al brigantaggio.

La Camera ha stabilito che questi documenti fossero visibili ai signori deputati. Ora è questione di vedere se i signori deputati possano o non possano prendere note ed appunti.

L'ufficio della Presidenza ha creduto che essendosi unicamente detto che questi documenti sarebbero stati *visibili*, non avesse facoltà di permettere che si prendessero note o memorie. Or bene la Presidenza avrà bene o male interpretato la volontà della Camera, ma è certo che la Presidenza in ciò deve regolarsi secondo le proprie convinzioni, salvo a ricorrere alla Camera stessa, ove questa sua deliberazione non sia accetta.

Egli è in questo caso che io a scanso di ogni responsabilità, e per non pregiudicare nè alle deliberazioni della Camera, nè ai desiderii degli onorevoli deputati che credono di prendere delle memorie, credo di essere in diritto, anzi in dovere di interrogare la Camera se intenda o non intenda che i signori deputati prendano non solo visione dei documenti, ma altresì note e memorie sopra i medesimi.

MICHELINI, LANZA e RANIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha la parola.

DEPRETIS. L'onorevole Fabrizj ha fatto conoscere alla Camera che recatosi alla segreteria per avere visione dei documenti relativi al brigantaggio ha trovato due sorta di ostacoli.

Prima ha trovato che i documenti non erano visibili

che per pochissime ore del giorno. Se ho bene inteso, questo è stato uno degli appunti fatti dall'onorevole Fabrizj.

Ora su questo io non credo occorra alcuna deliberazione. La Camera è composta di un numero assai grande di deputati; e ciascuno ha il diritto, in breve volger di tempo, di prendere visione di questi documenti. Ma se essi non sono visibili che per due o tre ore del giorno, è chiaro che pochi, troppo pochi, potranno averne una notizia anche sommariissima.

Per conseguenza è bene che la Presidenza disponga le cose in modo che non solo durante tutte le ore del giorno, ma anche nella notte i documenti possano essere da ciascuno dei deputati esaminati. Così sarà assicurato l'effetto della deliberazione della Camera.

Il secondo riflesso dell'onorevole Fabrizj consiste in ciò che avendo probabilmente cercato di prendere qualche nota onde aiutare la sua memoria per la discussione futura gli fu vietato: eppure questo si fa sempre perchè sarebbe inutile prendere visione di documenti senza il contemporaneo diritto di pigliar note onde aiutare la memoria. Io conosco pochissimi uomini che non ricorrano a questo mezzo, perchè trattandosi di una pubblica discussione non si vogliono portare reminiscenze incerte, ma confortate da dati e ben determinate.

Anche su questo punto mi permetta la Camera di dire che mi pare puerile il contestare la facoltà che i deputati hanno di prendere tutte le note che essi credono, onde aiutare la loro memoria, per portare nel seno del Parlamento delle notizie certe, e non delle vaghe rimembranze. Mi permetta la Camera di dire che qui non vi è altra risoluzione a prendere, se non quella che la Camera confida nell'ufficio della sua Presidenza perchè voglia dare le disposizioni necessarie onde la sua deliberazione non riesca vana ed illusoria, a detrimento, non solo d'una discussione utile, ma, diciamo pure, anche della dignità della Camera e dei suoi membri.

PRESIDENTE. L'onorevole Lanza ha la parola.

LANZA. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al deputato Ranieri.

RANIERI. Io aveva domandato la parola per dire precisamente quello che ha esposto l'onorevole Depretis.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Io trarrò solamente la conclusione da questa conversazione; e la conclusione che si presenta da se è questa, che delle cose dette dall'onorevole Depretis e da altri che parlarono nello stesso senso la Presidenza faccia il suo pro. È stato manifestato il desiderio che i deputati possano in qualunque ora del giorno consultare i documenti relativi al brigantaggio, e prenderne nota se lo stimano. Queste proposte non sono state da alcuno contraddette. Dunque non occorre deliberazione, e punto non è da dubitare che i desiderii della Camera saranno soddisfatti.

TORNATA DEL 21 LUGLIO

PRESIDENTE. In seguito a questo voto implicito della Camera, poichè non v'ha osservazione in contrario, la Presidenza si regolerà in conformità del medesimo.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Perchè la discussione proceda regolare, è necessario di fissare lo stato in cui ci trovavamo ieri sullo scorcio della seduta.

Quando fu presentato il nuovo articolo addizionale della Commissione, io ne la interrogai se intendeva di valersi del disposto dell'articolo 52 del regolamento; ella rispose che in primo luogo non intendeva valersi delle disposizioni di questo articolo, in quanto che, al suo avviso, la sua proposta non contrastasse all'emendamento Devincenzi; in secondo luogo, e subordinatamente, che ove vi contrastasse, essa intendeva in tal caso di dimostrare che l'emendamento Devincenzi non fosse conciliabile collo scopo della legge e colle disposizioni di già approvate di essa, ossia di valersi dell'articolo 52.

Ero debito mio d'interrogare la Commissione a tal riguardo, imperocchè come la Commissione ben sa, l'articolo 52 segna una particolare procedura.

Dopo ciò si sollevarono varie questioni e varie proposte, le quali si possono, se non erro, così riassumere.

La prima fu la proposta dell'onorevole Mellana, il quale elevò una specie di questione pregiudiziale, o dirò meglio una questione che sostanzialmente riguardava l'applicabilità e l'interpretazione dell'articolo 52 del regolamento. La seconda proposta era quella dell'onorevole Boggio, il quale pensava che si dovessero distinguere in questo modo le questioni, e quindi le deliberazioni: esso diceva doversi esaminare primieramente se il progetto della Commissione disdicesse o non disdicesse all'emendamento Devincenzi; in secondo luogo, ove disdicesse all'emendamento Devincenzi, questo emendamento contrastasse allo scopo della legge e alle disposizioni di già votate.

Vi aveva una terza proposta dell'onorevole Restelli, il quale, dal canto suo ammettendo e riconoscendo che la nuova proposta della Commissione disdiceva all'emendamento Devincenzi, pensava però che fosse il caso dell'applicazione dell'articolo 52.

Queste, se non erro, sono le questioni le quali si presentarono dinanzi alla Camera quando cessò la seduta.

Ciò premesso, darò la parola all'onorevole Boggio, il quale me l'ha domandata.

BOGGIO. Ho chiesto facoltà di parlare onde pregare

la Camera di respingere la questione pregiudiziale stata messa innanzi contro l'emendamento della Commissione.

Io credo che la questione pregiudiziale proposta, se non erro, dal deputato Mellana non abbia verun fondamento nel regolamento della Camera.

MELLANA. Domando la parola.

Io non ho mossa la questione pregiudiziale. Ho fatto un appello al regolamento, e questo appello precede la questione pregiudiziale.

BOGGIO. Bene! Io dunque dico che il regolamento non vieta in alcun modo che la Camera prenda in considerazione la proposta della Commissione.

Ho fondata fiducia di poter provare alla Camera, ricordandole la relazione che precede il regolamento, e che in modo implicito fu da essa accettata nell'atto stesso che accettava il regolamento, e ricordando le varie disposizioni del regolamento relative a questa materia, ho fiducia, dico, di poter chiarire che nulla è nel regolamento che sia d'ostacolo a che si prenda in considerazione la proposta della Commissione.

Io credo che, secondo il nostro regolamento, secondo i nostri precedenti, la questione è in questo stato, che cioè la Camera è libera di prendere in considerazione l'emendamento nuovo della Commissione, è libera di accettarlo tal quale, di respingerlo, oppure di modificarlo.

Tale per me è il vero stato delle cose, quale risulta dalle disposizioni del regolamento, e quale si trova avvalorato eziandio da gravi considerazioni politiche.

Ora la relazione del regolamento dice testualmente così:

« Nel corso di una lunga discussione può avvenire che ad un progetto di legge si frammetta un emendamento che sia in contraddizione col complesso delle altre disposizioni accettate dalla Camera. Il rigore del principio che vieta alla Camera di disdirsi, non si deve portare tant'oltre che a meno di rigettare tutto il progetto di legge, la Camera debba accettare ciò che sia in contraddizione colle sue intenzioni.

« Qui non si tratta di riaprire la discussione sul merito delle questioni, ma solo di vedere se una disposizione non sia in palese contraddizione colle altre.

« Quando la cosa stia così, il voto della Camera che accettò codesta disposizione è dovuto all'errore o alla inavvedutezza; esso non esprime il suo vero intendimento. »

In conseguenza di questo concetto, la Commissione del regolamento proponeva l'articolo 52.

Ora se io proverò alla Camera come l'onorevole Mellana, non io, ha dichiarato subito dopo il voto sull'emendamento Devincenzi, che quel voto esprimeva non la vera intenzione della Camera, ma una momentanea reazione della maggioranza dei deputati contro una eccessiva persistenza della Commissione, non avrò io dimostrato che secondo lo stesso onorevole Mellana la votazione sull'emendamento Devincenzi non debba

essere una votazione irrevocabile? Ora sentirà la Camera che cosa ei disse secondo quanto è stampato nel foglio ufficiale:

Quando dopo quel voto, parecchi deputati ed in specie il relatore della Commissione opinarono che si potesse immediatamente procedere oltre alla discussione di qualche altra proposta che senza colpire, come lo colpiva l'articolo formato dalla Commissione ogni e qualunque specie d'industria agraria, colpisse solamente questa industria in qualche parte ove il colpirla potesse essere più giusto, sa la Camera che cosa disse l'onorevole Mellana per precludere la via a questo soggetto di discussione? Non disse: « la Camera ha dimostrato la sua intenzione, » disse: « la Commissione avrebbe dovuto essa a suo tempo far senno, cioè quando la discussione era ancora generale, avrebbe dovuto transigere sopra una parte per ottenerne un'altra; ma la Giunta ha voluto perdurare nell'integrità della sua proposta; ora sopporti in pace le conseguenze della sua persistenza. »

Così l'onorevole Mellana nel punto stesso in cui seguiva la votazione viene a dire che quella votazione debb'essere irrevocabile, non già per una ragione di principio, ma perchè la Commissione essendosi ostinata a rimanere in condizione d'impenitenza finale, giusto è che la Camera ed il paese subiscano le conseguenze della finale impenitenza della Commissione.

Non cercherò, signori, quanto vi sia di più o meno vero in questo rimprovero che l'onorevole Mellana fece alla Commissione. Avvezzo a non velare mai il mio pensiero, dirò francamente che il modo con cui la Commissione ha sostenuto questa discussione non è certamente quello, per usurpare un pensiero all'onorevole De Cesare, che possa riaprire ad alcuno dei suoi membri gli orti rucellai, no certamente. La Commissione fu troppo discorda con sè medesima; la Commissione, sia lecito dirglielo in faccia, la Commissione in una legge così grave, in una legge che era stata studiata sette mesi, la Commissione non ebbe quella continuità di sistema e di viste che la Camera certamente doveva desiderare che avesse.

Quindi ne nasce che essa abbia potuto in un dato momento esagerare, come anche, secondo il mio concetto, esagerava quando voleva colpire senza distinzione qualunque modo di prodursi dell'industria agraria.

Se la Commissione ha esagerato, se questa sua esagerazione, secondo l'onorevole Mellana, fu il motivo che fece adottare l'emendamento Devincenzi, da questa circostanza scaturisce una prova maggiore della piena libertà in cui siamo di accettare un'altra proposta, la quale non abbia l'inconveniente che aveva la prima, quella proposta eccessiva ed esagerata, secondo l'onorevole Mellana; dimodochè l'onorevole Mellana non potrebbe, senza contraddire a sè medesimo, invocare il voto della Camera.

Può qui invocarsi qualche articolo di regolamento, e quindi occorre che io ricordi ai miei colleghi essersi

nella discussione di ieri fatta una singolare confusione di idee e di concetti.

Io ho udito a più riprese invocare articoli di regolamento che si riferiscono alle proposte di leggi onde applicarli all'emendamento Devincenzi che non è una proposta di legge.

Il capo quarto del nostro regolamento distingue in modo molto chiaro le proposte di legge dagli emendamenti, stabilisce taluna norma relativa al progetto di legge nel complesso che chiama sempre proposizioni e stabilisce altre norme relative agli emendamenti.

L'articolo 51, che ieri si invocava, si riferisce alle proposte di legge complessive; esso dice che ogni proposizione che la Camera non ha preso in considerazione, e che essa avrà rigettata dopo discussione, non potrà essere ripresa nel corso della Sessione.

Ma senza che io dia qui lettura di tutti gli articoli basterà che io preghi i miei colleghi che avranno sott'occhio il regolamento, a leggere gli articoli di questo capo 51, 41, 42, 43 e confrontarli cogli articoli 47, 48, 49, 50 e 52, e non dubito punto che avranno a convincersi di leggieri che la disposizione proibitiva di riprendere la proposizione respinta si riferisce al progetto di legge nel complesso, ma che non vi è nessun articolo di regolamento, il quale prescriva che quando si è respinto un singolo articolo, non si possa riandar la materia o con un'analogia proposta, o con altre, tanto più se quelle altre proposte più o meno si scostano da quella prima mozione che non venne accettata.

Ad un'altra argomentazione che fu svolta ieri debbo qualche parola di risposta.

Ieri, se non erro, l'onorevole Mellana, o qualcuno de'suoi colleghi che seggono in quella parte della Camera (*Accennando alla sinistra*) diceva che in ogni caso dopo la dichiarazione dell'onorevole nostro presidente non era più lecito rientrare in codesta discussione.

Ma l'onorevole nostro presidente ha dichiarato che non si poteva passare alla discussione dell'emendamento Torrigiani; ha dichiarato cioè che quell'emendamento ch'egli avea sott'occhi, e del quale egli avea potuto apprezzare il valore pratico, si dovesse intendere escluso dopo la votazione dell'emendamento Devincenzi.

Ma l'onorevole nostro presidente, uomo profondo qual'è nella scienza costituzionale, non ha certo potuto avere in pensiero di dichiarare *a priori* ch'egli considerava come inammissibile qualunque altra proposta si facesse poi, senza neppur conoscere qual tenore codeste nuove proposte potessero avere. Il nostro presidente fece una dichiarazione che si riferiva esclusivamente alla proposta che aveva sott'occhi. La sua dichiarazione io l'accetto oggi, come l'accettai quel giorno, lasciando, senza protestare, che mi togliesse la parola. La Camera sa che non sono avvezzo a lasciarla togliere così facilmente, ma lasciai quel giorno, senza nessuna protesta, la sua dichiarazione a mio riguardo, perchè? Perchè era fondata. Ma non è fondata l'interpretazione che, certo contro la sua intenzione, vuol dare talun nostro onorevole collega a quella sua di-

TORNATA DEL 21 LUGLIO

chiarazione, perchè non c'è articolo di regolamento che vieti di prendere in considerazione la proposta della Commissione.

L'articolo 51 che s'invoca riguarda le proposizioni, non gli emendamenti, e la Camera non avrà, ripeto, che ad esaminare gli articoli che le citai, per convincersi che il regolamento distingue affatto la proposizione dall'emendamento.

Non ostano le dichiarazioni del presidente a che quella proposta nuova della Commissione possa venir presa in considerazione; non si può invocare l'intenzione della Camera, perchè l'onorevole Mellana sin da quel giorno si è già persuaso d'illuminarci tutti sul vero valore del voto, quando ci ha detto: è un voto di reazione momentanea contro le troppe pretese della Commissione. Se questa avesse accettato una transazione, la Camera certo non votava quell'emendamento.

Ora in quelle parole è una grande verità ed insieme un utile insegnamento che ha molta importanza politica, e che vi prego a voler tener presente.

L'onorevole Mellana con quelle parole è stato costretto dalla sua lealtà a riconoscere, in danno forse della tesi che egli sosteneva, che come la pretesa della Commissione era eccessiva, così anche la proposta Devincenzi peccava per eccesso da un'altra parte; di modo che ora noi ci troviamo in questo bivio: o di accettare la legge quale rimarrebbe come fu ridotta dall'emendamento Devincenzi, ed in questo caso si falserebbe lo scopo e lo spirito della legge, si sancirebbe una mostruosa disuguaglianza, poichè mentre fareste pagare il piccolo industriale, lasciereste esonerati da ogni tributo di questo genere coloro che facendo affittamenti di 50, di 100, di 200 mila lire all'anno, impiegano veramente un capitale che è estraneo all'agricoltura, ed esercitano indubitatamente un'industria. Voi verreste a questo risultato, che, mentre il piccolo industriale è tassato, il grande fittaiuolo, che cominciando con poco, in breve giro d'anni può lasciare un patrimonio di parecchi milioni ai suoi figli (*Bisbiglio*) (e ne abbiamo un esempio in paese), costui invece sarebbe esente da ogni tassa.

Oppure noi respingiamo la legge. Io capisco che coloro che sin da principio si dichiararono contrari alla legge reputino adesso opportuno d'impedire che venga emendata, perchè anche questo è un modo di ottenere quel fine che, secondo la loro coscienza ed il loro modo di vedere, è buono; ma quelli che considerano il rigetto di questa legge come un vero disastro, debbono tentare ogni via perchè essa riesca meno imperfetta che si può.

E, per canto mio, non esito a dichiarare concludendo che considero il rigetto di questa legge come un vero disastro politico, perchè il giorno in cui il telegrafo annunziasse che la prima legge d'imposta portata al Parlamento fu dalla Camera elettiva respinta, in quel giorno il nostro credito pubblico riceverebbe tale una ferita, dalla quale non so quale altro futuro ministro delle finanze, da qualunque parte della Camera

pigli le mosse per giungere al potere, potrebbe risanarle, e insieme alla ferita insanabile del credito pubblico, correrebbero gravissimo pericolo e il complemento della nostra unità, ed il consolidamento di quanto abbiamo già fatto. (*Bisbigli a sinistra*)

Egli è quindi per gl'interessi più vitali della mia patria, che io, sebbene riconosca essere questa legge per riuscire gravissima alla popolazione, per quanto possa essere l'impopolarità che ne possa venire ai deputati che la voteranno, tuttavia, per la considerazione che chi vuole il fine vuole i mezzi, ed ormai siamo a tale che il consolidamento ed il complemento dell'unità italiana sarebbe compromesso se la prima legge d'imposta che venne portata innanzi a noi fosse alla votazione finale respinta, egli è insomma per questo vitale interesse che prego coloro ai quali rimanesse ancora un qualche dubbio a volere esaminare se sia meglio sacrificare così grandi interessi, all'osservanza, direi, troppo letterale e leguleia del regolamento, o se anche, in caso di dubbio, non sia meglio interpretarlo in modo più largo, anzichè far correre alla legge ed al paese quei pericoli che sarebbero inseparabili dalla sua reiezione.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine, il secondo iscritto essendo l'onorevole Michelini, egli ha la parola.

MICHELINI. Io credo non potersi dubitare che non si debba punto tener conto delle dichiarazioni che per avventura abbiano fatto o il nostro presidente, o alcuni membri della Commissione od altri deputati, ma unicamente della natura intrinseca della nuova proposta che vien fatta dalla Commissione. Se la Commissione, valendosi dell'articolo 52 del regolamento, avesse proposto di ripristinare la parola *agraria*, stata soppressa per l'emendamento Devincenzi, sarebbe veramente il caso dell'articolo 52, imperocchè la discussione già avrebbe avuto luogo, e già sarebbe stata esausta.

Allora altro non rimaneva se non che la Commissione esponesse i motivi della sua proposta, i motivi per cui crede che la Camera debba riformare la sua votazione; a tali osservazioni risponderebbe il proponente od altro deputato; dopo di che altro più non rimarrebbe che di passare alla votazione della legge, appunto come dice il citato articolo 52.

Ma qui molto diversa sta la cosa; qui abbiamo una proposta nuova che ha sicuramente qualche relazione coll'argomento trattato mercè l'emendamento Devincenzi, ma ad ogni modo è un nuovo articolo di legge, sul quale non essendosi ancora discusso, è necessario che ognuno possa manifestare la sua opinione.

Alla lettura di questo articolo mi si sono affacciati alla mente molti dubbi, molte obiezioni. Desidero che la Commissione mi dia spiegazioni circa il concetto che la mosse ad adoperare certe parole, piuttosto che certe altre; udite tali spiegazioni, proporrò emendamenti, e solamente se la Camera approverà i miei emendamenti io darò il voto favorevole all'articolo addizionale.

Ciò che desidero fare io, forse lo desiderano altri. Anzi so di certo esservi chi ha in animo di proporre emendamenti.

Dunque non si può prescindere dalla discussione, come se si trattasse di qualunque nuovo articolo proposto dalla Commissione o da un deputato, perchè realmente è un articolo nuovo.

Mi rincresce che la Commissione non abbia avuto il coraggio di ripristinare la parola *agraria*. Oh! Allora sì che sarebbe stato il caso di applicare l'articolo 52 del regolamento.

Dico che me ne rincresce perchè quella parola parrebbe l'industria agraria a tutte le altre, e non presenterebbe i molti inconvenienti, anzi le molte ingiustizie che io ravviso nell'articolo addizionale, e che mi riservo a dimostrare alla Camera, avendo già chiesto a tal uopo la facoltà di parlare.

Lasci dunque la Commissione che sul suo articolo si istituisca la discussione, dalla quale possono nascere utili verità.

PRESIDENTE. L'onorevole Fiorenzi ha la parola.

FIORINZI. Io domandai la parola fin da ieri, perchè mi pareva che la questione non fosse posta abbastanza esattamente.

Io credo che l'emendamento votato all'articolo 9 escludesse interamente i prodotti derivanti dall'industria agricola, e che il ritornare oggi sulla stessa proposta sarebbe un votare due volte la stessa cosa.

Io son persuaso che quel voto fosse perfettamente giusto, ed in ciò non convengo in nessuna maniera con quei deputati, i quali credono che la maggioranza della Camera abbia fatto con quel voto una cosa ingiusta, e mi pare ancora che non sia applicabile in alcun modo il disposto dell'articolo 52 del regolamento pel quale è data facoltà alla Commissione di aggiungere nuovi emendamenti, i quali tolgano la contraddizione che altri emendamenti avessero posto nella legge stessa.

Io credo che non siamo fin qui in perfetta regola rispetto alla giustizia e rispetto alla logica. Rispetto alla giustizia escludendo i redditi agricoli dalla tassa, noi abbiamo fatto cosa giusta, perchè la rendita agricola è già tassata, ed altamente tassata di più di quello che non vogliamo fare oggi noi per l'industria mobiliare, e ciò è tanto vero che mentre noi disputiamo se questa industria potrà sottostare al 5 o 6 per cento, sappiamo che l'imposta sulla industria agraria è superiore al 20 o 25 0/0. Ella è dunque per me una cosa incomprensibile questa, per cui si asserisce che si vuol dare un privilegio all'industria agricola che tassiamo del 20 o 25 per cento, a fronte delle altre industrie che si vogliono tassare del 5 o del 6 per cento ed anche meno.

Ma, si viene a dire, badate che voi commettete un'ingiustizia, perchè escludete dalla tassa i fittaiuoli della Lombardia i quali pur traggono altissimi profitti della loro industria.

Io credo che quando si tassa una produzione non

si debba andar a guardare chi è che trae profitto da questa produzione. Il profitto sia fatto da una società o da un individuo, ciò poca monta, poichè ciò che si tassa è il profitto.

Ora i profitti che si fanno dai fittaiuoli dovrebbero essere tassati coll'imposta fondiaria; se non lo sono, tanto peggio; ciò vuol dire che il catasto è mal fatto. Ma allora io non so come si possa dire nello stesso tempo che la fondiaria della Lombardia debba essere sgravata, mentre da un'altra parte si direbbe che è lieve, perchè i fittaiuoli non pagano niente. Se i fittaiuoli non pagano si è perchè i proprietari credono di addossarsi essi tutto il peso dell'imposta, e non ritengono che il fittaiuolo possa sopportarne alcuna parte.

In altre provincie, e non è raro il caso, succede tutto all'opposto. Il fittaiuolo paga tutte le tasse ed il proprietario non paga nulla. Questo è un contratto che si fa tra proprietario e fittaiuolo, e può stabilirsi come si vuole, senza che perciò possa dirsi o l'uno o l'altro è esente da tassa.

Quindi il dire: ma badate che voi tassate il ciabattino e non tassate il fittaiuolo, per me non vuol dire nulla. Il fittaiuolo è tassato quando è tassata la rendita che è stata colpita dai catasti.

Ma, si dice ancora, voi siete in contraddizione; avete stabilito come criterio l'imposta fondiaria, e poi escludete la fondiaria dalla tassa.

Io osserverò prima di tutto che quei criteri presi isolatamente per me valgono poco, e presi in massa non so se valgono molto.

Dei criteri se ne sarebbero potuti aggiungere molti altri e sostenere con molte ragioni, e forse migliori di quelle con cui si sono sostenuti i criteri che si sono adottati. Ma ciò non monta.

Perciò io dico che la fondiaria può valere come criterio quand'anche non fosse tassata.

Che cosa è l'industria agricola?

Per me è l'industria colla quale si ricava dal suolo un prodotto agricolo: e questa noi l'abbiamo tassata colla fondiaria. Ma questi prodotti agricoli possono essere presi dal fittaiuolo, dall'agricoltore o dal proprietario, ed essere cambiati in altri prodotti, i quali sono messi poi in commercio e dare larghi profitti. Così la barbabietola può essere cambiata in zucchero od in spirito, la patata può essere cambiata in spirito, il latte può essere cambiato in cacao. Ora questi prodotti possiamo noi dire di averli tassati colla fondiaria? No certo. Dunque questi nuovi prodotti possono essere tassati.

Per conseguenza non è vero che sia una contraddizione quella di aver escluso la rendita agricola e di aver preso nello stesso tempo la fondiaria come un mezzo per valutare la ricchezza mobile.

Però io convengo che la proposta della Commissione è accettabile in parte quando sia modificata.

Io convengo che tutto quello che riguarda le trasformazioni ed i commerci fatti coi prodotti agricoli debba

TORNATA DEL 21 LUGLIO

essere tassato, chiunque ne tragga un profitto, sia pure il proprietario, o l'affittaiuolo, o qualunque altro. Io non vedo ragione per cui il proprietario debba essere tassato meno che l'affittuario, quando esso fa un profitto di questo genere. E siccome io mi preoccupo grandemente di ciò, che la finanza venga ad ogni momento a dire: ma voi fate il vino, voi fate il pane, voi fate il formaggio, voi fate il burro, il che potrebbe essere una continua vessazione, io convengo colla Commissione, che quest'industria sia tassata una volta per sempre, ed il proprietario sia poi lasciato libero di esercitare come crede questa industria senza nuovamente essere ricercato dalla finanza.

Perciò io crederei che si dovesse stabilire per massima che i profitti delle industrie e commerci accessori alla coltura dei fondi siano valutati al doppio, se la Camera crede, dell'imposta fondiaria principale che è pagata dal fondo secondo la legge del conguaglio. Questa tassa potrà poi essere ripartita tra l'affittuario e il colono, tra l'affittuario e il proprietario, tra il proprietario e il colono, secondo le varie circostanze ed a seconda dei diversi contratti. Questa è una cosa che può farsi per legge, se la Camera lo crede necessario, e che se si vuole si può anche lasciare al regolamento. Ciò che importa si è che sia una volta definito che queste industrie sono bensì affini all'agricoltura, ma non sono l'industria agricola che solamente si occupa di trarre dal suolo i prodotti agricoli.

PRESIDENTE. Il deputato D'Ondes-Reggio ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. Signori, avvegnachè io riconosca il pregio delle osservazioni fatte dall'onorevole Boggio intorno all'interpretazione degli articoli del regolamento su questa materia, pur nondimeno, come ieri ho detto così oggi ripeto, voglio io invece appigliarmi al merito intrinseco dell'emendamento, affinché noi fossimo tutti persuasi che non è vero che veniamo a deliberare di cosa della quale già siasi deliberato. Imperocchè, nè sarà mai superfluo il replicare quanto ieri ho dimostrato, quando si approvò l'emendamento di Devincenzi, trattossi d'un obbietto complessivo e generalissimo, ora invece si parla d'un obbietto particolare.

E osservate, o signori, che propriamente non fu che si ponesse come emendamento un articolo con cui si scartasse nelle nostre deliberazioni l'industria agraria in generale, ma si tolse via un paragrafo d'un articolo che si approvò.

Una voce. Non era un paragrafo.

D'ONDES REGGIO. E se non era un paragrafo distinto era un inciso d'un articolo che si approvò.

Quindi, per l'indole stessa di quella votazione, nella mente dei più stette che non si rinunziava alla facoltà di tassare qualunque parte d'industria agricola e specialmente quella che si praticasse con grossi capitali.

Io invero, o signori, in vedere che con tanta perti-

nacia si sostiene che non si possa più discutere il merito di questa materia, che essa cosa sia definitivamente risolta, argomento che cotesti oppositori conoscono bene che hanno torto; mi paiono simili a coloro i quali nei litigi civili non avendo alcun diritto da opporre a chi fa alcuna legittima domanda, oppongono la odiosa eccezione della prescrizione.

Signori, se noi lasciamo stare le cose come sono, l'industria agricola la quale risulta dai capitali che si impiegano nella terra non viene punto tassata, ma invece vien tassata solamente la terra, viene solo a levarsi la tassa della fondiaria.

Io credo che la dimostrazione torna facilissima con un esempio: ponete due campi l'uno a lato all'altro, uno in cui il padrone altro non fa che raccogliere l'erba che spontanea nasce, e se ne serve per il suo armento, e l'altro in cui il padrone stesso od un altro individuo versa grossi capitali; questo campo evidentemente darà prodotto di maggiore valore che l'altro; ma se voi non volete tassare questo capitale che vi s'impiega, ma solamente la terra, allora voi tassate egualmente tanto questa terra su cui s'impiegarono capitali e che dà grossi profitti, come l'altra che ne dà assai scarsi. Quindi è certo che ogni volta che si tassa soltanto la fondiaria, indipendentemente dai capitali che s'impiegano, coloro i quali fanno uso di questi capitali vanno esenti dalla tassa sulla ricchezza mobile che noi vogliamo stabilire su tutti, la quale eccezione è ingiustizia evidente.

E, signori, siccome dall'ingiustizia non si genera mai alcun bene, bensì alcun danno alle private ed alle pubbliche cose, così l'immediata conseguenza ne è, che i capitali andranno ad investirsi nell'agricoltura assai di più che altrimenti non si farebbe, a preferenza di andarsi ad investire nelle industrie manifattrici, imperocchè ciascuno sarà spinto ad impiegare i suoi capitali nella terra, per la ragione chiara (*Bisbiglio*) che i capitali impiegati in essa saranno esenti da tassa, mentre i capitali impiegati nelle industrie manifattrici saranno a tassa assoggettati.

Quindi noi opereremmo contro ad un principio fondamentale della scienza economica che i capitali non si debbano come per forza farsi rivolgere più ad una industria che ad un'altra, non si deve stornare il loro corso naturale, imperocchè è esso sempre il più utile.

Io conosco appieno, o signori, i difetti di questa legge; ma se questa legge può riuscire meno disacconcia, l'unico modo è di far sì che l'imposta si paghi dal maggior numero possibile d'individui.

Io conosco appieno i difetti di questa legge, pure nondimeno io l'accetto per due motivi: l'uno perchè evidentemente la nostra finanza ha bisogno di danaro; l'altro perchè se mai quest'imposta non si stabilisse o si ordinasse in modo che i suoi inconvenienti risultassero nell'applicazione gravissimi, ed allora si comuneranno alle altre provincie, e specialmente alle napoletane ed alle siciliane, l'imposta personale mobiliare e

l'imposta sulle patenti, ecc., le quali, siccome sono false in teoria, così nella loro applicazione tornano ingiuste e dannosissime.

Io non posso consentire alle speranze concepite dall'onorevole ministro delle finanze nei calcoli che esso ha fatti per colmare la deficienza delle nostre finanze.

Io credo che, secondo i divisamenti del ministro, mettendo insieme tutti i risparmi, non si potrà ottenere gran che oltre alla somma di un diciotto o venti milioni, i quali, unendosi ai 30 milioni che si ricaveranno da quest'imposta, non si avrà in tutto che 50 milioni; ma voi sapete, o signori, che il disavanzo è molto maggiore!

Signori, non è così che possano bilanciarsi le finanze dello Stato. A tanta bisogna da un canto fa d'uopo imporre un solo balzello, il quale gravi su tutti i ventidue milioni d'Italiani, e che perciò potrà montare a 100 milioni; e da un altro fare dei risparmi seri che altra volta ho anco indicato; ridurre l'esercito attivo di 100 mila uomini, risparmio di 100 milioni; diminuire di metà la spesa della marina, risparmio di 50 milioni; così la pubblica finanza si avvantaggerebbe di 250 milioni annui! Ma per far questo ci vuole coraggio civile, e questo veramente non è qualità propria di coloro che governano al presente l'Italia (*ilarità ed approvazione dalla sinistra*); tra coloro che governano intendo specialmente il Parlamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mellana.

MELLANA. Darò principio alle mie parole prendendo argomento dalle ultime dell'onorevole D'Ondes-Reggio, il quale diceva desiderare vedere atti di coraggio civile nei governanti. Questo coraggio civile non mancherà certamente a me che mi accingo a sostenere una discussione che trovo sopra ogni altra dolorosa.

Noi da due giorni assistiamo al processo che sta facendosi alla maggioranza pel voto che ha reso pochi giorni sono.

Questo processo alla rappresentanza nazionale pur troppo si fa fuori di questo recinto senza che sia d'uopo che noi lo facciamo a noi stessi, senza che porriamo nuova materia perchè questo processo della pubblica opinione verso di noi prenda maggiori proporzioni.

E prima di entrare nella questione mi sdebiterò verso l'onorevole Boggio di un fatto personale. Anzi tutto (ed in ciò non condivido l'opinione dell'onorevole presidente del Consiglio) ringrazio l'onorevole Boggio di aver citate le mie parole, e ringrazierò chiunque e sempre quando vorranno ciò fare. Sono sedici anni che gli annali del Parlamento registrano le mie parole, ed ho tale convinzione di non dover disdire mai alcuna delle mie parole, che ringrazio anticipatamente chiunque vorrà citare i discorsi da me tenuti in Parlamento, sicuro qual sono che altri non potrà mai cogliermi in contraddizione.

Prima di tutto farò osservare all'onorevole Boggio come egli male intendesse le mie parole. Si trattava dell'onorevole relatore Pasini, il quale proponeva che la Camera volesse dichiarare come anche dopo la votazione fatta dell'emendamento Devincenzi rimanesse luogo a votare l'emendamento Torrigiani, emendamento combattuto e respinto dalla Commissione prima che si votasse quello dell'onorevole Devincenzi. Quindi a buon diritto io poteva ricordare all'onorevole Pasini, poteva ricordare alla Commissione che se essa, invece di ostinatamente respingere, avesse accettato uno almeno di quegli emendamenti, forse non si sarebbe venuto alla proposta radicale dell'onorevole Devincenzi. Quindi non so che contraddizione, non so che appoggio al suo assunto possa trovare l'onorevole Boggio in queste mie parole. Quello che ho detto allora lo ripeto oggi. Non posso comprendere, io diceva, come il relatore possa formulare una tale proposta, cioè quella di riprendere l'emendamento Torrigiani, colla quale si distrugge il voto testè emesso dalla Camera.

La Commissione avrebbe dovuto a suo tempo far sèno, cioè, quando la discussione era ancora generale, avrebbe dovuto transigere sopra una parte per ottenere qualche cosa, ma essa ha voluto persistere nella integrità della sua proposta; ebbene, ora sopporti in pace le conseguenze del suo sistema.

Quello che ho detto allora lo ripeto oggi, nè mi trovo punto in contraddizione sostenendo che la Commissione non aveva il diritto di proporre che la Camera rivenisse sulle proprie deliberazioni.

Ma per tenere un po' d'ordine nella discussione credo che oggi mi si lascerà entrare un po' nel sodo della questione, inquantochè gli onorevoli Boggio, D'Ondes-Reggio e Fiorenzi vi sono entrati senza opposizione da parte del signor presidente.

Il regolamento che dopo la discussione da me sollevata quando l'onorevole Pasini fece la proposta diede luogo alle dichiarazioni esplicite del nostro presidente, dichiarazioni che dovettero rinnovarsi in una posteriore seduta e della quale mi riservo parlare quando risponderò alla parte del discorso dell'onorevole Boggio, dove volle appoggiarsi alle parole del presidente, il regolamento, dico, non poteva essere contraddicente a sè stesso.

Coll'articolo 51 è dichiarato che « ogni proposizione che la Camera non ha presa in considerazione, o che essa avrà rigettata dopo discussione, non può essere ripresa nel corso della Sessione. »

Ora l'onorevole Boggio dice che l'emendamento non è una proposta. Ma io rispondo che l'emendamento del quale si tratta è talmente una proposta che da esso si può trarre materia di una legge intiera, onde veste indubitatamente il carattere di una grave e solenne proposta.

Dunque, secondo il regolamento un emendamento respinto non può essere proposto nella medesima discussione, e questo lo ha dichiarato la Presidenza.

TORNATA DEL 21 LUGLIO

Allora l'onorevole Sella, vista la fermezza della Presidenza nel mantenere il regolamento e la dignità della Camera, credè di appigliarsi all'articolo 52, nel quale è detto essere fatta facoltà alla Giunta, quando sono votati gli articoli, prima che si passi alla votazione complessiva, di far presente alla Camera se si fosse per avventura d'improvviso adottata qualche frase in qualche deliberazione che urtasse collo scopo della legge medesima, come farà appunto l'onorevole Pasini prima che si chiuda la discussione in merito a qualche errore materiale o di redazione; ma non quando dietro discussione amplissima si è votato scientemente un dato principio.

Ma quello che ho notato ieri e che ricordo oggi si è che il regolamento stesso dice, che dopo che due oratori avranno riparlato sopra questo incidente, che si passerà subito alla votazione della legge, e ciò per escludere che si possa votare sopra le nuove proposte che si facessero in conseguenza delle fatte osservazioni.

Dunque il regolamento che non poteva porsi in contraddizione con sè stesso, che non poteva voler l'umiliazione del Parlamento, ha stabilito che la Commissione potesse bensì far queste osservazioni, ma che sul voto reso non si potesse ritornare; per modo che queste osservazioni della Giunta dovessero puramente servire di norma ai singoli deputati nella votazione della legge medesima.

Ma l'onorevole Boggio vedendo che l'articolo gli era apertamente contrario, ricorse alla relazione che si fece precedere all'esposizione del regolamento, e volle sostenere che noi abbiamo votato quella relazione implicitamente col regolamento. Ma, signori, se non abbiamo quasi discusso lo stesso regolamento di cui rimpiangiamo tuttora l'adozione, immaginatevi se abbiamo vagliato ed approvato tutte le frasi che potè venir in capo al relatore di scrivere a corredo delle sue dottrine. Io domando se la Camera, quando vota una legge intenda dare un'approvazione implicita e alla relazione del ministro e a quella della Commissione referente!

Queste relazioni non possono essere che motivi per guadagnarsi l'approvazione di qualcuno, ma non mai per essere soggetto di deliberazione della Camera.

La Camera non può prenderè per norma se non ciò che ha votato. Io non so chi sia stato questo relatore; dichiaro di non aver letto la relazione perchè ho sempre avuto fin da principio l'idea che questo regolamento non potesse durare e non meritasse d'occupare la nostra attenzione. Ma se mai fosse venuto in capo a un relatore di voler far adottare il principio che un Parlamento potesse nella stessa Sessione disdire a sè stesso, io dico che questo relatore, questo deputato sarebbe la negazione del sistema parlamentare. (*Movimento — Ilarità*)

Ma l'onorevole Boggio, con tutto quel rispetto che ha per i suoi colleghi, dice che le osservazioni fatte dalla Commissione tendevano a richiamare la Camera sugli errori, sulla inavvedutezza dei suoi membri che sono la maggioranza.

Farò pure osservare che non si tratta di rinvenire sopra un voto improvvisato, nè di lieve momento, ma di una gravissima questione che fu discussa per più giorni, ed ampiamente ventilata. Io mi ricordo che il giorno in cui l'onorevole Pasini voleva fare una proposta perchè si potesse riprendere l'emendamento Torrigiani, il presidente del Consiglio che divideva questa opinione del relatore, per più assicurarsi se tale mezzo era legale e degno di essere accolto, si avvicinò al deputato Lanza, e gli chiese il suo parere in modo che io stesso da questo stallo l'ho potuto sentire. Ma il deputato Lanza, vecchio parlamentare, con quella lealtà che tutti gli riconoscono, ancorchè avesse votato col Ministero contro la maggioranza, gli rispose che ciò non si poteva fare, ed allora il ministro non ha più insistito. In seguito poi si trovò comodo con questo benedetto articolo addizionale di ritornare su quella proposta, e ciò si fa dichiarando che quello che la Camera ha votato è un errore, un'inavvedutezza e perfino una incostituzionalità.

Prima di rispondere a quest'appunto mi occorre di ben chiarire quello che si è voluto far dire al nostro presidente. Si è detto che il nostro presidente, distinto legale qual è, non poteva dichiarare inammissibile *a priori* un emendamento qualsiasi senza averlo prima sotto gli occhi. Si disse che egli poteva bensì credere inaccettabile l'emendamento Torrigiani che già si conosceva, ma non un altro emendamento qualunque che potesse poi presentarsi.

Io rispondo che l'onorevole nostro presidente poteva respingere l'emendamento Torrigiani non solo, ma qualunque altro, a termini dell'articolo 51 del regolamento.

Egli doveva dichiarare, come ha dichiarato, che nè l'emendamento Torrigiani, nè alcun altro qualsiasi che invalidasse la proposta viuta in Parlamento dell'onorevole Devincenzi, potesse essere ancora messo in discussione. E per far ciò egli non aveva bisogno di conoscere quali fossero le proposte, ben sapendo che la Camera, dopo le parole dell'onorevole Devincenzi così chiare e solenni, aveva dichiarato che non divideva l'opinione dei preopinanti, ma giudicava che, dovendosi esentare l'industria agraria, si dovesse esentare tanto che essa fosse esercitata dal proprietario come dall'affittuario o dal mezzadro. E in ciò l'onorevole Devincenzi era logico: se la ricchezza agraria deve pagare, deve pagare in mano di chiunque essa si trovi, e se deve essere esonerata, perchè già colpita dall'imposta fondiaria, deve essere esonerata in chiunque la esercita.

Ora quando l'onorevole Devincenzi (dopo avere domandata la parola, ancorchè non ne avesse il diritto; ma stante la gravità delle circostanze, stante quanto si aspettava la Camera da così distinto oratore, gliela accordava prima che si andasse ai voti) dichiarava apertamente, esplicitamente che intendeva che il suo emendamento comprendesse tutte le persone che sia direttamente, sia indirettamente amministrassero o

coltivassero i propri fondi, o per altri li facessero coltivare, io domando come avrebbe potuto l'onorevole nostro presidente lasciare mettere in votazione l'emendamento Torrigiani o qualsiasi altro, che menomamente volesse rendere frustranea la votazione della Camera.

E qui giova ricordare le parole del nostro presidente, giacchè nella dignità della Presidenza sta in gran parte la dignità della Camera.

In questa questione poi veggio compromesse la dignità della Camera e la dignità della Presidenza, quindi è necessario che bene si comprenda la posizione.

Ecco con quali parole l'onorevole nostro presidente poneva la questione, quando io sollevai la questione pregiudiziale sopra la proposta dell'onorevole relatore:

« In seguito alla votazione dell'emendamento Devincenzi e dal tenore di esso mi pare derivino i corollari seguenti: primo che ora non si può più discutere sull'emendamento Torrigiani, in quanto che mi pare che esso sia assorbito dalla votazione fatta. »

Quindi il presidente, quand'io feci le meraviglie come il presidente avesse lasciato parlare l'onorevole Pasini, soggiungeva:

« Io debbo avvertire la Camera che non poteva negare la parola all'onorevole Pasini relatore della legge, prima di sapere che cosa egli intendesse di proporre. »

« In secondo luogo ricorderò alla Camera come in questa stessa seduta io avvertissi e dichiarassi di aver lasciato che la questione si estendesse altresì all'emendamento Torrigiani, in quanto io ravvisava che il medesimo formava una questione complessa colla questione Devincenzi. »

« Or bene, essendosi votato l'emendamento Devincenzi, essendosi con esso dichiarato che nessuna occupazione *agraria* sia soggetta al pagamento della *tassa*, non vedrei come si possa venire ad eccezioni o ad aggiunte che ne la dichiarino più o meno soggetta. »

« Questo è il mio modo di vedere. Credo quindi che non si possa più oltre discutere su quegli emendamenti, i quali presuppongono una votazione diversa da quella che è avvenuta. » E qui vi sono: *Bravo! Bene!* vi sono cioè applausi. (*ilarità*)

La Camera applaudiva enfaticamente a questa nobile dichiarazione della Presidenza, e questa dichiarazione oggi il signor Boggio la dichiara una leggerezza, un errore, e cose simili.

BOGGIO. Non è vero.

MELLANA. Io domando se questo non sia fare un ingiusto processo alla Camera medesima.

BOGGIO. Non ho detto questo; ho detto che l'onorevole Mellana non aveva capito le dichiarazioni del presidente.

MELLANA. Io le ho intese, e le ho intese nel vero loro senso.

Ritengo poi che l'onorevole presidente non può dirsi facesse quelle dichiarazioni sotto l'influenza di quell'agitata discussione che ebbe luogo nella seduta in cui si prese quella deliberazione, poichè esso due giorni dopo confermava solennemente le sue dichiarazioni in un incidente sollevato a questo riguardo, non ricordo bene da qual deputato.

Ecco le sue parole: « Con questa riserva si può dunque procedere alla votazione. Osservo che a quest'articolo vi aveva un emendamento dell'onorevole Torrigiani; essendo questo una conseguenza dell'emendamento che egli aveva proposto al n° 1 dell'articolo 9, ed essendo questo già stato reietto in dipendenza dell'approvazione dell'emendamento Devincenzi, credo non possa più essere posto in discussione. »

E nella medesima tornata soggiungeva il presidente:

« Infatti è debito mio di avvertire nuovamente la Camera che l'emendamento Torrigiani non è che la pratica applicazione dell'emendamento già da lui fatto alla proposta Devincenzi, e che fu già distrutto colla votazione dell'emendamento Devincenzi medesimo. »

Ora, dopo queste dichiarazioni fatte in due tornate diverse dall'onorevole presidente, dopo le discussioni gravissime seguite in questo recinto in merito all'emendamento Devincenzi, e che han durato due o tre giorni, io non posso comprendere come si possa invocare l'articolo 52 del regolamento e trattar questo come un errore, un'inavvertenza sfuggita alla Camera di cui dovesse la Commissione rendere avvertita la Camera medesima.

Può qualcuno asserire che non fosse nettamente posta la questione? Alcuni dicevano che nella ricchezza mobile si hanno a colpire egualmente quei capitali che s'impiegano attorno all'agricoltura; altri, cioè noi, sostenevamo che i campi, per sè stessi, non essendo produttivi, non potendolo essere che mercè il lavoro dell'uomo, degli animali e col concorso di capitali, quando si poneva un'imposta sulla fondiaria s'intendevano colpiti egualmente quegli elementi che erano indispensabili alla coltura medesima. Noi dicevamo: credete voi che ora in Italia l'agricoltura non concorra sufficientemente ai carichi dello Stato a fronte di tanti capitali in essa impiegati? Ebbene, quando tratteremo dell'imposta fondiaria voi farete giustizia di ciò. Certamente allora la Camera si ricorderà dei discorsi degli onorevoli Restelli e Pasini, con cui ci hanno descritte le ingenti ricchezze che sull'agricoltura lombarda sanno guadagnare i fittaiuoli; e mentre noi credevamo che dall'imposta fossero assorbite pressochè tutte le rendite delle pingui terre di quei nostri fratelli d'oltre Ticino...

BESTELLI. Domando la parola.

MELLANA.... ora sappiamo che questi proprietari hanno, oltre ai propri guadagni, tanto di rendita da lasciare che i fittaiuoli facciano dei lucri straordinari.

Voi ricorderete certamente questi discorsi in occasione che si discuterà l'imposta fondiaria.

TORNATA DEL 21 LUGLIO

E qui osservo all'onorevole D'Ondes Reggio che esso non ha compreso l'emendamento proposto, giacchè, secondo il medesimo, è colpito dall'imposta solamente colui che esercita l'industria agricola come massaiuolo o come fittaiuolo.

Ma soggiungeva l'onorevole D'Ondes-Reggio: se voi non colpite questi capitali che si portano verso l'agricoltura, voi farete un male enorme, poichè spingerete tutti i capitali verso l'agricoltura.

Ebbene, a ciò io rispondo che se credessi che col voto da me dato a pro dell'emendamento Devincenzi avessi ottenuto questo salutare beneficio per l'Italia di far affluire i capitali verso l'agricoltura, sarei convinto di non far atto d'orgoglio dichiarandomi benemerito della patria. (*Bene! bene!*)

Così pure debbo rispondere all'onorevole D'Ondes-Reggio che non era giusto il suo ragionamento quando paragonava noi a quel tristo uomo che, non potendosi diversamente difendere, ricorre alla prescrizione. Noi sostenendo la nostra tesi, non ricorriamo ad una questione di forma, ma abbiamo la convinzione profonda che dal voto di quest'oggi dipenderà in gran parte l'autorità che il Parlamento si saprà mantenere nel paese.

Voi sapete, o signori, che già in vari modi e poco favorevoli sono state interpretate le molteplici discussioni che ebbero luogo in questo recinto intorno a questa legge.

Ora, quando in una delle più gravi e più solenni questioni che siano sorte in questo dibattimento, dopo aver solennemente adottato un principio, venite, pochi giorni dopo, a dichiarare di avere errato, di avere con quel voto commesso un'ingiustizia, o per lo meno una leggerezza, io vi domando che autorità mantenete alle vostre deliberazioni! (*Movimento*)

Qui risponderò all'onorevole Restelli, il quale non si contentò di chiamarci leggeri, ma ci dichiarò ancora incostituzionali, se non si accorge che l'incostituzionale è lui. E glielo provo.

Era davanti al Parlamento una questione, cioè se i capitali impiegati nell'agricoltura dovessero colpirsi come ricchezza mobile, ovvero comprenderli nella fondiaria. Non si trattava di esentare da imposta alcuna parte di ricchezza, sibbene di decidere sotto qual titolo sarebbero colpite. Venne l'emendamento Devincenzi e disse: questi 30 milioni, di cui oggi ha bisogno il Governo, li prenda esclusivamente sulla ricchezza mobile; quando verremo all'imposta sulla ricchezza stabile vedremo allora se sarà il caso di crescere o diminuire l'imposta fondiaria. Io domando che incostituzionalità vi sia in questo: noi vogliamo uguaglianza per tutti.

Invece l'onorevole Restelli, che ci taccia d'incostituzionali, sostiene l'emendamento della Commissione, col quale l'industria agraria è colpita se esercitata dal massaiuolo, non è colpita se esercitata dal padrone, dal ricco. Questa è l'uguaglianza, questa la costituzionalità della proposta che l'onorevole Restelli difende?

Veda la Camera se più a questa, o alla maggioranza che votò l'emendamento Devincenzi, si attagli il titolo di incostituzionale. (*Bravo! a sinistra*)

Rammerò all'onorevole Restelli i facili applausi da lui ottenuti ieri quando parve immolasse sull'altare della patria i fittaiuoli lombardi. Non immolava nessuno, cercava di diminuire la parte di alcuni contribuenti, facendo concorrere i fittaiuoli a pagare il contingente provinciale, giacchè non bisogna dimenticare che le provincie avranno il loro contributo fisso.

Ora questi fittaiuoli, se non li facciamo pagare nella ricchezza mobile, abbiamo ancora la speranza di guadagnare qualche cosa aggravando la fondiaria; invece coll'emendamento dell'on. Restelli noi perderemmo il sovrappiù, sgraveremmo qualcheduno che abita le città, per caricare i fittaiuoli....

RESTELLI. Non ho presentato alcun emendamento.

MELLANA. Ma ha sostenuto quello della Commissione.

Io qui voglio fare francamente una dichiarazione: io credo che coll'emendamento Devincenzi non sieno stati esonerati quei grandi fittaiuoli che veramente sono l'oggetto di questa grande animavversione di qualche deputato, cioè i grandi fittaiuoli che hanno ammassate immense ricchezze, quei fittaiuoli che hanno in locazione le mense vescovili, le prebende, i beni dello Stato, e che so io, i beni insomma di coloro che non pensano a trar maggior profitto dai loro fondi, e lasciano che i facoltosi coltivatori s'ingrassino con continui affitti anche dei mezzi secoli a loro spese.

Ma che cosa ha detto l'onorevole Devincenzi? Che cosa abbiamo detto noi? Abbiamo detto: quel lavoro, quel capitale che è necessario perchè questa terra inerte divenga produttiva, non può essere colpito. Ma quei signori che ottengono dallo Stato, dai vescovi, dai corpi morali, dai gran signori locazioni di cento o duecento mila lire annue, e poi subaffittano a Tizio, a Caio, a Sempronio, ed essi tengono quei cavalli di lusso che fanno tanto meraviglia a qualcuno quando entra in Milano (*Si ride*), questi signori devono essere colpiti. Questa è un'industria, costoro non si occupano della terra, fanno un traffico qualunque, come colui che viene a prendere da me cento sacchi di grano, cento ettoltri di vino, per rivenderli.

Questa è una speculazione; questo gran signore subaffitta questi beni, ed è il sublocatore che lavora, che versa i suoi sudori sulla terra, che vi spende tutto il suo poco danaro per farla fruttare; e noi diciamo: questo non deve essere colpito, perchè è già colpito una volta nella tassa fondiaria di cui si tiene sempre conto nel dare in affitto le proprietà.

Quindi in riepilogo io dico: vi è poi questa necessità di ritornare sopra un voto dato, per quest'incubo che ci molesta di aver votato qualche cosa che non era totalmente nelle nostre viste? Ma che vantaggio reche-reste voi oggi alle finanze? Voi non ci recate vantaggio di sorta, anzi ci fate un male col vostro articolo addizionale.

Questi 30 milioni li avrete presi sopra una sola parte e non sull'altra prima che venga il momento della quotità, e avrete votata la legge della perequazione della imposta fondiaria.

Allora, se voi avrete riconosciuto l'impossibilità di colpire questo capitale che s'impiega nel terreno direttamente colla fondiaria, allora avrete il tempo di ritornarvi sopra; avrete il tempo, quando si passerà alla quotità, di stabilire che anche questa ricchezza si colpisca, qualora abbiate provato che colla fondiaria non c'è via nè modo di poterla colpire.

Ma ora invece, o signori, coll'articolo che avete proposto, voi grandemente pregiudicate il ministro per le finanze, inquantochè non gli date un soldo di più, e gli togliete un'arma, un mezzo di domandare qualche cosa di più quando si tratterà dell'imposta fondiaria! (*Bene!*)

Io domando adunque se questa suprema necessità esiste al punto da fare che la Camera disdica a sè stessa, che dia il primo esempio che sia mai avvenuto nel Parlamento italiano, che cioè una stessa maggioranza, in una stessa discussione, dica davanti al paese, che essa ha fallito al suo dovere! (*Segni d'approvazione a sinistra*)

MINGHETTI, presidente del Consiglio e ministro per le finanze. Io dirò brevissime parole su questa questione, la quale non mi sembra meritare così lunghe ed elaborate discussioni come l'onorevole Mellana ha voluto supporre.

La Camera fu chiamata, dico, a votare sopra un emendamento negativo del deputato Devincenzi, il quale toglieva semplicemente la parola *agraria* al sostantivo *industria* che era in quell'articolo esplicitamente espressa.

Quale fu il concetto che la Camera ebbe in quel voto? Questa è una cosa che la Camera sola può essa stessa risolvere; ma io credo che il concetto dal quale fu mossa la Camera era che per nessun titolo e per nessun modo si potesse far pagare per ragione di ricchezza mobile quello che ora è imposto per ragione di ricchezza fondiaria.

Questo pare a me fosse il vero e genuino concetto della Camera. E siccome il voto della Camera nulla aggiunse all'articolo 8, io non veggio contraddizione veruna in ciò che i dubbi sorti possano venir spiegati dalla Camera mercè un articolo addizionale. Io credo che coloro i quali hanno avuto il concetto di non voler imporre due volte quei redditi che già sono colpiti dalla tassa prediale non faranno alcuna difficoltà ad accettare un articolo che specifichi meglio questo loro pensiero.

Se poi vi sono taluni i quali nel togliere la parola *agraria* ritenessero che non solo chi paga la tassa prediale, ma chiunque eserciti industrie o commerci per quanto siano svariati, purchè abbiano qualche relazione coll'agricoltura, debbano perciò essere esonerati dalla tassa di cui parliamo, chi per avventura avesse

creduto allora di votare in questo senso, questi voterà contro l'articolo che la Commissione propone.

A me la cosa pare di tale semplicità che non so vedere come l'onorevole Mellana abbia voluto darci così tanta importanza. E difatti volete vedere se la questione è suscettiva di diversa interpretazione? L'onorevole Mellana vi dice che l'affittuario è colpito dalla legge anche tolta la parola *agraria*.

Ora, se egli conviene che l'affittuario (in certe condizioni almeno) è soggetto di tassa per la legge della ricchezza mobile, quale difficoltà deve egli avere a che questo suo concetto, il quale, se apparisce chiaro alla sua mente, può essere ad altri oscuro ed ambiguo, venga spiegato? Ma ha soggiunto: supponiamo ancora che l'affittuario e il colono siano esenti per ora; questo sarà sorgente di una nuova imposta per il ministro delle finanze.

Creando una tassa nuova o estendendo la presente alle classi che non pagano imposta fondiaria e fanno traffici e commerci accessori all'agricoltura, imponendo questi, voi avrete nuove somme oltre i 30 milioni.

Lasciate, diceva egli, che la somma dei 30 milioni si assetti, poi venga il ministro delle finanze un altro anno e colpisca anche questi.

Io credo che questa argomentazione sia falsa ed ingiusta.

Io credo che uno dei modi perchè la legge riesca col minor danno possibile, perchè la sua elasticità, per usare questa parola tecnica, si manifesti, si è che essa sia regolata nel modo il più giusto, il più equo possibile.

Troppe difficoltà vi sono nella legge perchè noi dobbiamo cercare di non aggiungere nuovi ostacoli alla sua applicazione, tanto più se implicassero una manifesta ingiustizia o dessero luogo a giuste recriminazioni.

Credo che, quando il ministro delle finanze proporrà di aumentare questa tassa, dovrà fondare le sue dimostrazioni sulla sua più giusta applicazione, come, quando vorrà chiedere un aumento sull'imposta prediale, dovrà chiederla sopra la base del conguaglio che sarà da voi votata. Ma non si deve profittare d'un dubbio, d'un equivoco per far nascere nuove forme di imposizione.

L'onorevole Mellana ha sollevato questa questione a tale altezza che sembra che la Camera votando l'articolo della Commissione esautorasse sè stessa. In verità nulla di ciò esiste. Tutto questo, mi perdoni l'onorevole Mellana, è una fantasmagoria.

MELLANA. Domando la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Non v'ha nella legge una parola sola la quale contraddica all'articolo che la Commissione vi propone, non v'ha una frase la quale possa dirsi in aperta opposizione a quanto la Commissione vi chiede di votare. Ma si dice: è in aperta contraddizione colla discussione, almeno ad alcuni discorsi che furono fatti in quella occasione. Ma Dio buono, come egli rifiuta la relazione del regola-

TORNATA DEL 21 LUGLIO

mento come legge, ed ebbe ragione, così vi sarà chi rifiuterà i commenti e i discorsi che sono stati fatti. Ad ogni modo non sono i discorsi e le discussioni, ma è il testo formale della legge che si vuol considerare. Sono convinto che lungi dal togliere autorità al Parlamento, l'addizione di quest'articolo renderà anzi maggiore questa autorità stessa, poichè essendo nata nella redazione della legge una certa oscurità, una certa ambiguità dalla quale poteva nascere una certa ingiustizia, il Parlamento ha voluto togliere quest'ambiguità. Quindi, se d'una cosa potrà lamentarsi il paese, è che si sia dovuto spendere tanto tempo intorno a quest'argomento, mentre abbiamo tante leggi urgenti che richiedono una pronta discussione. Non perdiamo adunque il nostro tempo in questioni pregiudiziali, le quali, come diceva benissimo l'onorevole D'Ondes-Reggio, somigliano molto ai cavilli di coloro che vogliono ritardare il giudizio.

Compriamo questa opera condotta in mezzo a tante fatiche e disquisizioni.

PRESIDENTE. Il deputato Minervini ha facoltà di parlare.

Voci insistenti. Ai voti! ai voti! (*Rumori prolungati coprono la voce dell'oratore.*)

MINERVINI. Chi irrompe in codesti schiamazzi farebbe ottima cosa ad andare via, ma turbare o impedire la discussione parmi sconvenevole.

Non so capire che cosa intendiamo di fare in questo Parlamento; io ho sollevato la questione pregiudiziale perchè il Parlamento non desse lo spettacolo di distruggere oggi quello che fece ieri.

Signori, non è questione di finanze, è questione di libertà, questione di logica, questione di ordine, e dirò di coscienza e di moralità parlamentare.

Signori, il sostenersi che una questione, un principio, una verità sulla quale intervenne un voto solenne della maggioranza dopo lunghe e meditate discussioni, possa riproporsi per farla giudicare in senso opposto, è tale una cosa che certo avrà pochi riscontri e solo presso il nostro Parlamento, e me ne duole.

Il telegrafo annunziò al paese che avevamo francato dalla tassa l'industria agraria in genere, in principio, per massima, ed ora saprà che quelli i quali si adoperarono a far tassare i capitali industriali agrari, i fattori della produzione, volessero ora dando del leggiero e dell'ingiusto alla maggioranza del Parlamento, far risolvere per contro un'identica proposta fatta in favore!

Ma, si dice, ed osserverò *cavillando* (parola che, usata contro la proposta Mellana, io non imito, ma rivolgo), ma si dice che la proposta attuale della Commissione sia tutt'altra cosa dell'emendamento Devincenzi.

Quando obiettivamente e subbiottivamente discussa una materia siasi affermato il sì o il no non è lecito ad un corpo deliberante calunniare sè stesso o disdirsi con tanta velleità.

L'onorevole presidente del Consiglio ha voluto por-

tare la questione in un campo *fantasmagorico*, come disse egli (la parola rivolgendosi all'onorevole Mellana) (*Rumori, e voci: ai voti! ai voti!*) Ma fate silenzio, e se non discutete, udite. Dunque, io vi dicevo: l'onorevole Minghetti trasportar voleva la questione in modo da consigliarvi una petizione di principio. Ed in vero sosteneva che ponendosi a partito l'articolo aggiunto dalla Commissione, chi fosse contrario non lo voterebbe. Ma da senno, può la Camera seguire codesto sistema?

Si oppone formalmente alla nuova proposta d'essersi votato anteriormente escludendola, ossia si oppone che non si possa nuovamente votarsi sulla medesima: respinta una volta, cavillazione, contraddizione e peggio sarebbe ammettere. E la questione pregiudiziale ha per iscopo di non permettere che sulla medesima proposta si decidesse due volte, epperò è questione che toglie la facoltà a discutere. (*Continui rumori*)

Parli chi vuole, io sto qui e risponderò a tutti quando dai suoni inarticolati passeranno ad usare la parola *umana*. (*ilarità*)

Ora dunque dimostrerò che obiettivamente noi abbiamo deciso, vi dimostrerò che subbiottivamente abbiamo deciso, vi dimostrerò che il presidente del Consiglio lo ha espresso pubblicamente; vi dimostrerò che così il presidente della Camera e l'onorevole Pasini, alla cui lealtà mi affido, qualunque sia la sua opinione, decisero e dichiararono che il voto della Camera era caduto sulla proposizione di non aversi a tassare per massima ed in generale l'industria agraria.

E se ora il Pasini e il Sella, coll'articolo aggiuntivo vogliono far tassare l'industria agraria, osta il deciso a che la Camera venisse (smettendo la sua dignità) contraddicendosi.

Prego la Camera a non lasciarsi trascinare dalla stanchezza in che la pone questo secondo tentativo messo in mezzo dalla Commissione, o meglio dai due campioni che ne assumono le parti, le proposte, tutto; e la prego ad avere alcun poco di attenzione. Oso sperarlo in grazia della gravità della discussione.

Vengo all'impegno assunto.

Signori, diceva l'onorevole presidente del Consiglio, che cosa ha fatto la Camera? Ha dato un voto negativo.

In verità per quanto io abbia stima e amicizia per lui sentitamente vera, non so ammettere questo concetto.

Tutto quello che è negativo in un senso può essere affermativo in un altro; bisogna veder da qual punto di vista si parta. Se si dicesse: *sarà tutto tassato, meno l'industria agraria*, ecco una formula negativa, ma di affermazione positiva; come se si dicesse: *l'industria agraria non sarà tassata, lo saranno bensì tutte le altre*, ecco una formula positiva di affermazione negativa. Ma così nel primo caso come nel secondo caso obiettivamente è deciso che l'industria agraria non debba tassare.

Leggiamo ora il testo dell'articolo votato con l'emendamento Devincenzi.

Ora diceva così: « Saranno compresi nella tassa sulla ricchezza mobile. » E qui vi prego osservare che la produzione agraria non è stata mai ricchezza mobile. I capitali inservienti all'agricoltura sono capitali dichiarati immobili per destinazione; gli animali, gli strumenti agrari, le macchine agricole, le sementi, le stoppie, le maggese, ecc., sono immobili per destinazione, e non ricchezza mobile, ma elemento produttivo della produzione fondiaria. Tutte le legislazioni vi dicono che sono capitali immobili per destinazione, perchè inservienti al fondo, indispensabili alla fecondità del terreno, il quale è un mezzo d'onde possono venire solamente produzioni spontanee brutte, dirò così, non adatte ai bisogni della società, al benessere ed alla floridezza delle nazioni.

I capitali agrari sono rappresentati da elementi che tutti con la terra si medesimano e con quella producono per dare un reddito al padrone del terreno, per dare pane al lavoratore, per riprodurre nella seconda stagione, e per avere un avanzo onde costituire il capitale industriale, cioè il versamento di maggiori elementi produttivi sul terreno e l'aumento delle doti e degli istrumenti delle macchine agrarie, sulle quali cose si pagano le tasse singole, come risulta dai dati statistici. Sicchè il prodotto rappresenta in complesso la terra e i capitali, e tassato il prodotto, tutti i capitali sono indubbiamente tassati; e se voi volete separarli e colpirli nuovamente di tassa, tasserete due, tre, quattro volte.

D'ONDES-REGGIO. Queste sono finzioni legali.

MINERVINI. All'onorevole D'Ondes-Reggio che mi interrompe dico che sono codeste verità alle quali si inchinò la filosofia di tutti i tempi, e dirò che lo sviluppo dell'industria agraria deriva dal produrre i capitali necessari.

Se la nazione vuol migliorare la coltura per la migliore e maggiore produzione, deve dare i capitali alla industria agraria, ma quando non vuole darli, non deve impedire che si producano: quando tassa alla sorgente inaridisce il rivolo che potrebbe divenire fiume irrigatore.

Ritorno ora alla questione.

Leggiamo, o signori, quello che votammo, vedremo poscia perchè lo votammo.

« Vi saranno compresi... (notate, signori, quello che avete deciso), vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somme definite, ma anche i variabili ed eventuali derivanti dall'esercizio di *qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice o mercantile, materiale o intellettuale.* »

Dunque potete tassare qualunque professione, qualunque industria od occupazione manifattrice o mercantile, materiale ed intellettuale, ma non agraria. Ma notate che l'articolo proposto diceva: *qualunque professione, industria od occupazione agraria, manifattrice o mercantile, materiale, intellettuale.*

Però venne l'emendamento Devincenzi, il quale propose di doversi togliere l'aggettivo *agraria*.

E la maggioranza lo votava quasi per acclamazione.

Sicchè votaste così: *non sarà soggetto a tassa il reddito derivato dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice o mercantile, materiale, intellettuale.*

Ora domando io se questo non è quello che abbiamo deciso. Nel genere chi è che non ritiene che sia stata inclusa ogni specie? E pure con quelle parole noi escludemmo in genere l'industria agraria e tutte le specie di essa ad una ad una mentovate nell'articolo, a cui toglieste la parola *agraria*.

E cosiffattamente avete mirato all'obbietto *industria agraria*, che la francaste obbiettivamente; e quanto alle specie racchiuse nel genere *industria agraria* e precisate nell'articolo, voi spiegaste di non volerle tassare. Il vostro voto se francava il genere avrebbe francate le specie; ma avendo francate tutte le specie d'industria agraria, anche che il concetto del *genere* francato non si leggesse (come pure si legge nel voto medesimo), sarebbe, reintegrando tutte le specie francate, francato il genere intrinsecamente.

Dunque voi *obbiettivamente* avete deciso di esimere l'intera industria agraria e *subbiettivamente* tutte le specie di quella.

Ed è tanto ciò vero che essendo la maggioranza andata in questa sentenza, l'onorevole Pasini, con quella insistenza d'uomo molto attaccato alle sue idee, tentò di ritornare sulla decisione dicendo che si era esclusa l'industria agraria nel senso di non far pagare al proprietario del terreno (al quale, notate, egli e il Sella avrebbero voluto far pagare due volte), e che l'emendamento Devincenzi, nel volere francato il proprietario, allo stesso tempo non voleva colpire il fittaiuolo, e proponeva il Pasini che si discutesse sull'emendamento Torrigiani.

Leggiamo nell'emendamento Torrigiani che avrebbe egli voluto far pagare *ai fittaiuoli, ai mezzadri, ai coloni*. Alle osservazioni sollevatesi, l'onorevole Pasini, che avea rifiutato l'emendamento Torrigiani e che allora lo voleva far discutere, disse queste parole:

Uditelo, o signori: « Se la Camera ritiene che debbano essere esentati non solamente i proprietari, ma anche i fittaiuoli, allora la questione è finita. » Ma la Camera per acclamazione fece riverenza a sè stessa nella persona del presidente, che annunziò non potersi votare l'emendamento Torrigiani, perchè escluso dal voto emesso sull'emendamento Devincenzi; e la Camera istessa acclamava alla lealtà del presidente del Consiglio, il quale si alzò e disse: « Signori, è inutile ora la discussione, passiamo oltre. » E l'emendamento Torrigiani non fu ulteriormente preso in esame, imperocchè ostava la questione pregiudiziale, che la Camera col patto di passare oltre, e dopo la dichiarazione dell'onorevole Pasini significava accogliere, come accolse la pregiudiziale. Diceste, cioè, che, essendosi francata

TORNATA DEL 21 LUGLIO

dalla tassa l'industria agraria in generale, tutte le specie erano esentate di necessità. Ed ecco subbiettivamente ancora rifermato quello che obbiettivamente la Camera aveva per norma deciso.

Signori, rammenterò alla Camera che appena votato l'emendamento Devincenzi io domandai che si cancellasse dall'articolo 10 il seguente brano, le parole relative all'*industria agraria*. Lo leggerò.

(Conversazioni generali).

« Lo straniero sarà tenuto a pagare l'imposta là dove ha la sua dimora. Se non abbia dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove la rendita è prodotta o dove sta la persona o la cassa obbligata al pagamento.

« In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali e da chi esercita l'*industria agricola*, sarà dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede, dove lo stabilimento è collocato e dove sono i fondi sui quali l'*industria agricola* è esercitata. »

La Commissione acconsentì, e voi toglieste queste parole: *e da chi esercita l'industria agricola*, e le altre parole: *e dove sono collocati i fondi sui quali l'industria agricola è esercitata*. Dunque vedete bene che dopo avere obbiettivamente deciso, avete subbiettivamente confermato.

Ma vi dirò di più. Io chiedeva per le stesse ragioni sopprimersi nell'articolo 11 (e ne avea presentato un emendamento), le parole relative all'*industria agraria* perchè francata dalla tassa, e la Commissione soppresse quelle parole. E vorrò notarvi le parole che la Camera col voto della Commissione e a mia istanza tolse via dall'articolo 11.

Le leggerò:

« I proprietari dei fondi rustici sono tenuti a fare le dichiarazioni dei redditi *procedenti dall'industria agraria* nel comune ove i fondi sono situati, distinguendo per ciascun comune i fondi che sono coltivati dai proprietari medesimi, dai loro mezzadri o dai loro fittaiuoli, e i redditi industriali rispettivi. »

Dunque la Camera tanto col votare l'emendamento Devincenzi, quanto in queste soppressioni votò tre volte che l'*industria agraria* fosse esente, e quindi ancora i proprietari, i mezzadri, i fittaiuoli e i coloni.

Quando io vi proponeva la quistione pregiudiziale sin dall'ultima tornata e venni svolgendola, vi accennai tutte queste cose, e sperava che innanzi a cotanta evidenza non avessi dovuto questa mane prendere nuovamente la parola; ma vedato che, distribuite le varie parti fra loro, dei colleghi eransi accinti a sostenere che si potesse contraddirsi, che si avessero a tenere per nulla i voti della Camera, ed in materia tanto grave e delicata; e quando ho udito che la maggioranza votò per la leggerezza e fece ingiustizia, siccome poco parlamentarmente taluno disse, per dignità di me e della Camera ho dovuto prendere la parola.

Ma a prescindere, o signori, dalla evidente prova che io vi ho fatta di avere la Camera obbiettivamente votato per massima di volere escludere dalla tassa l'industria agraria, rilevaste inoltre avere ben due volte subbiettivamente confermato questo suo voto con le soppressioni agli articoli 10 ed 11 da me cennati; il che spiega avere la Camera dichiarato che quel suo voto generico (e perciò solo complessivo di tutte le specie) comprende la esclusione dei coloni, dei mezzadri, dei fittaiuoli. E fu tanto questo vero manifesto, che l'onorevole Minghetti, avendo, dopo votatosi l'emendamento Devincenzi, riserbato di fare alcuna proposta per tassare mezzadri, coloni e fittuari, non osava di farlo, poichè riconosceva ostare una triplice votazione conforme della Camera; ma quello che l'onorevole Minghetti non fece, vedevo che venisse proposto, ed in materia di tassa e a danno dell'agricoltura, da due membri della Commissione; e ciò mi è paruto tale un proposito, che voglio astenermi di definire o di qualificare.

Da ministro avrei respinto codesto dono della Commissione. Ma la Camera si farà indurre a contraddirsi, a rinnegare la coscienza parlamentare dei suoi voti? Non dovrei pensarlo: lo temo quando veggio di tali proposte le quali procedono da partiti presi. Vedremo.

Che se volesse la Camera percorrere gli argomenti e le ragioni dette dal Devincenzi, e dagli oratori che parlarono, appoggiando e sviluppando l'emendamento del medesimo, noi riconosceremo che per non esautorarsi, per non rendersi facili e docili strumenti di opinioni esagerate, e che vennero dalla Camera condannate e respinte, non ci resta che accogliere la pregiudiziale, imperocchè stimo ventura per i proponenti il perdere con la pregiudiziale, che il vincere per un accordo e non per la libera ed indipendente coscienza parlamentare, la quale vuolsi mantenere immacolata se vorremo avere alcuna autorità e fiducia nel paese. Il fare e disfare, dire sì e dire no, e sempre come propone una Commissione, come vuole un ministro, mi pare un annichilirsi cosiffattamente che quasi da rimanere molto al disotto della nostra missione, a perdere grandemente ogni prestigio di libertà e d'indipendenza individuale, sacrificando la coscienza al volere o al desiderio di altrui, quale che fosse!

Si disse alla Camera prima di quel suo voto, come l'industria agraria non fosse tassabile contro il proprietario che pagava la fondiaria e non contro il colono, il mezzadro e il fittaiuolo, i quali prestavano l'opera, il lavoro, i capitali industriali, col dovere di pagare al padrone delle terre, col rischio di perdere la forza viva degli animali, di stare all'eventualità del prodotto ed alle alterazioni del prezzo: e perchè mancano all'industria agraria le doti indispensabili per migliorarla e progredire; e non lo si potrebbe sperare se quel poco che avanzasse al colono, al mezzadro ed al fittaiuolo, se lo ponesse in tasca il fisco, e allora mentre lo Stato non aiuta l'agricoltura (e in ciò può esserci buone ra-

gioni) d'altra banda impedisce all'agricoltura di creare i suoi capitali. Il prodotto rappresenta tutto: e paga la terra, e paga i capitali industriali senza di che la terra è infeconda; e deve provvedere ad ampliare e migliorare la coltura; voi attaccate i fattori primi dell'agricoltura, o signori, per corrvità all'agricoltura lombarda tasseremo la miseria nelle altre provincie?

Vi prego di riflettere che è un errore il credere esservi differenza, se produce il proprietario della terra o se produca un terzo sulla terra di lui.

Un terzo che si associa all'agricoltura, cambia l'essenza dell'agricoltura?

Signori, quando la terra non può produrre da sè è giuocoforza che si unisca alla terra il lavoro, tutto quanto può metterla in istato di renderla feconda ed ubertosa.

Quando il capitale che voi ci mettete, cioè la semente, la mano d'opera, la greggia, l'armento, il lavoro e tutto ciò che l'industria esige, in complesso non sono rappresentati che dal prodotto; tassato che avete il prodotto, non potete tassare i fattori del prodotto stesso, senza attaccare la produzione istessa e lo sviluppo e il miglioramento dell'agricoltura, che è vita della nazione, sia che il proprietario abbia tutto il necessario all'industria agraria, sia che la eserciti la mercè del colono, del fittuario, torna allo stesso.

I proprietari, domando io, li tasserete due volte? No.

E qual differenza adunque vi è tra questi ed il terzo che fornisce i capitali necessari ed il lavoro che s'inviscerano e si confondono col terreno? Il terzo prende la spesa della mano d'opera, ricompono i capitali che ha versato in sementi, animali ed altro sul terreno, e tutto dalla produzione, la quale essendo tassata, non ne potete più tassare gli elementi. E quindi voi se non molesterete l'agricoltura, col prodotto creerebbe ella a sè stessa i capitali più ampi all'aumento, alla prosperità della coltura ed alla produzione migliore, ed avrete aumentato le granaglie, le civaie, le bevande, gli animali; avrete migliorato le razze delle diverse specie di forza viva; avrete incanalati fiumi, arginati i torrenti, migliorato l'aere nei luoghi da prima incolti o mal coltivati; avrete provveduto alla salubrità ed alla vigoria delle popolazioni; e da tutto questo svolgimento che ha le sue basi, le sue sorgenti nell'industria agraria, voi avrete tale produzione di ricchezza mobile che ne dipende, da poter sperare solo così il bene delle popolazioni con quello della finanza. Se ferite l'agricoltura, e per ferirla date lo scandalo di ritrattare uno dei migliori vostri voti, e mentre costituzionalmente, parlamentariamente non lo potete, questo giorno sarà dalla storia registrato ad onta di noi. Serbiamo col bene dell'agricoltura la nostra coscienza. Facciamo che tutta Italia possa emulare la Lombardia, ma non che i coloni lombardi abbiano a ridursi alla miseria dei coloni delle provincie meridionali e di altri luoghi d'Italia, e massime nelle attuali condizioni di Napoli e di Sicilia.

Detto queste cose, o signori, io prego la Camera di osservare che l'onorevole D'Ondes Reggio mi forniva

il più grande degli argomenti per mettere la Camera ed il paese al caso di persuadersi che se non si fosse solennemente votato per non colpire l'industria agraria, lo si dovrebbe votare.

Qual è, o signori, la condizione attuale della proprietà in Italia? Quella che deriva da un falso sistema finanziario non solo d'Italia, ma della Francia e di tutte le altre potenze. Questo debito pubblico che toglie all'industria tanti capitali, in modo che gli usurai possono guadagnare senza sudare, ha tolto all'industria agraria tanti capitali che avrebbero fatta fiorire l'agricoltura, e con essa quella ricchezza mobile che, divenuta patrimonio riserbato di pochi, condanna i molti a pagare balzelli e a non avere tanto che basti a lavorare ed a vivere. (*Conversazioni incessanti*).

Un proprietario che possederà 100 ettari di terreno, e avrà d'uopo di 1000 lire, dovrà fare un istromento; e siccome la legge di tassa piglia una parte di quelle 1000 lire, già il capitale è menomato, poi dovrà pagare al mezzano che gli trovò il denaro; ed ecco altra diminuzione; poi dovrà pagare il notaio, altra diminuzione; pagherà indi la copia di prima edizione a favore del prestatore, ed ancora le spese d'iscrizione, altra diminuzione: e tutte queste *bagattelle* mangiano pel fisco buona parte del capitale. A tutto questo vi si deve calcolare l'interesse almeno del 10 al 15 per 100 sul capitale così rotto e diminuito.

Questo capitale già così taglieggiato immaginate che si volga a compra di animali inservienti alla coltura, inservienti al lavoro. Avverrà il prodotto che già si trova tassato, dovrà da quello togliersi almeno un 25 per 100 per le gravezze che gravano quel capitale: e per convertire il prodotto in pecunia, se i prezzi sono buoni e la produzione di buona qualità e copiosa, la cosa sarà agevole, ma se la qualità o la quantità saranno in difetto, a quali perdite e danni non è condannata l'industria agraria?

Ecco a quali condizioni è il danaro a riguardo alla industria agraria. Il danaro fugge dai terreni poichè i prestatori amano meglio impiegarlo in rendita iscritta, imperocchè i fondi pubblici (nel modo come sono costituiti i varii debiti, meno il consolidato inglese), hanno per i privilegi e le esenzioni da ogni tassa e per la facile conversione in pecunia l'affluenza dei capitali. E all'agricoltura farà difetto pure di capitali proporzionali, a misura che le strade ferrate e i vapori di mare saranno in maggiore prosperità.

E pure non è tutto: il capitalista rifiuta a dare il danaro per l'industria agraria, perocchè l'interesse del debito pubblico è al 7 1/2 per 100; può la rendita convertirsi in pecunia a volontà, trasportarsi, cambiarsi in mille modi, mentre il creditore ipotecario non può avere codesti vantaggi; ed a compensarsene alza la misura dell'interesse.

L'onorevole Minghetti si opponeva alla tassa sulla rendita iscritta per serbare il credito all'estero, e noi rivocheremo un nostro voto a pro dell'industria agraria per renderla peggiore? (*Bene! a sinistra*).

TORNATA DEL 21 LUGLIO

Se le cose per me esposte alla Camera sono indeclinabilmente irrecusabili, domando io se la Camera non avesse renduto dopo matura e grave e solenne discussione quel suo voto, dovrebbe darlo certamente, e noi dovremo scendere tanto dalla nostra dignità per seguire le idee di taluno, che sotto il pretesto della condizione delle finanze, si spinge all'assurdo, al danno, al peggio? Diremo che siamo stati leggieri ed ingiusti prima per avere francata l'agricoltura in una legge di contingente e che dopo un anno non può essere eseguita senza altra sanzione in Parlamento?

A colui che deve seminare il campo e che non trova capitali, o all'interesse usurario di oltre il 15 per cento noi imporre la tassa, mentre un intraprenditore di strade ferrate, pescando delle concessioni, può guadagnare milioni.

Ora, mettetevi una mano sul cuore, e vedete se la maggioranza della Commissione per sollevare l'agricoltura dalle tristi condizioni in che trovasi generalmente quasi in Italia, meno che in Lombardia, abbia fatto senno, oppure abbia commessa un'ingiustizia francandola da questa imposta.

Niuno di noi può mentire a sè stesso: chè vi ha dei veri morali, cui non si può negare assentimento. Il nostro voto per la pregiudiziale dovrebbe essere unanime quasi: se non lo sarà, francamente vi dichiaro che il Governo si discredita, la Camera sarà esautorata: e stabilirebbe fra i tanti che lamentiamo, un altro precedente che conculca lo Statuto, il regolamento e la coscienza. Tutti sentite questo vero, starò a notare se farete prevalere al vero, accordi speciali per dare un effimero trionfo ad una proposta che offende la Camera nelle sue prerogative.

LA PORTA, ed altri a sinistra: Bene! Bene!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Restelli.

RESTELLI. Io dirò pochissime parole.

Innanzi tutto debbo dichiarare all'onorevole Mellana che egli mi ha frainteso. Mi ha frainteso ieri quando disse che avevo accusato i fittaiuoli che fanno ricchezze colla loro industria.

Quest'accusa io non l'ho nè fatta, nè mai pensata. Per me i fittaiuoli, che abbiano fatto o non ricchezze, sono altamente benemeriti dell'agricoltura; ed io vorrei che l'onorevole Mellana si portasse e nella Lomellina, che è vicina alla sua Casale, e nel Novarese ed in Lombardia, e vedrebbe quanto l'agricoltura ha avvantaggiato dalla solerzia, dall'industria, dall'intelligenza degli affittuari. Non so quindi d'onde abbia l'onorevole Mellana desunto che io facessi un'accusa agli affittaiuoli.

Oggi poi è venuto dicendo che dalla descrizione che io e l'onorevole mio amico Pasini abbiamo fatta della ricchezza di alcuni fittaiuoli di Lombardia egli ne dedurrà a suo tempo la illazione che dice logica per l'aumento dell'imposta fondiaria, poichè, a suo dire, se i fittaiuoli che hanno impiegati i loro capitali nel coltivare terreni fanno molti profitti, questo vuol dire che i terreni sono suscettibili di maggior imposta.

Rispondo a codesta osservazione con un fatto.

Sappia l'onorevole Mellana che è vero bensì che in Lombardia i fittaiuoli hanno fatto, alcuni specialmente, ricchezze considerevoli. Ma che cosa contemporaneamente è avvenuto? È avvenuto che mentre i fittaiuoli si facevano ricchi, molti proprietari si sono rovinati sotto il peso di incomportabili imposte, e i fittaiuoli hanno essi preso il posto dei proprietari, comperandone le tenute colle ricchezze accumulate coi loro capitali e colla loro industria.

Vede dunque l'onorevole Mellana che l'imposta fondiaria nulla ha a che fare coi profitti che fanno gli affittuari, e che anzi si opererebbe a rovescio della buona logica aggravando i terreni di maggiori imposte a danno dei proprietari e liberando da ogni imposta l'industria esercitata dai fittabili.

Ciò premesso, richiamo l'attenzione della Camera sopra un fatto che mi pare decisivo per indurla a discutere l'articolo proposto dalla Commissione, eliminando la eccezione pregiudiziale. E codesto fatto si è l'interpretazione data dallo stesso onorevole Mellana all'emendamento Devincenzi. Egli ha detto che coll'accettare l'emendamento dell'onorevole Devincenzi si è voluto escludere dall'imposta quei cittadini i quali fecondano i terreni col loro lavoro, e danno l'opera loro per l'incremento della produzione agraria, ma non si è voluto escludere dall'imposta quei grandi signori, come egli diceva, che essendosi fatti intermediari tra i grandi proprietari, fra cui annoverava le mense vescovili, i grandi proprietari ed il Governo, essendosi, diciamo, fatti intermediari fra questi proprietari ed i coltivatori diretti del suolo, hanno fatto grandi ricchezze senza essere nè proprietari, nè coltivatori diretti dei beni.

Io credo invece che la Camera accettando l'emendamento Devincenzi, gli ha dato un'interpretazione ben diversa da quella che gli dà l'onorevole Mellana, e che la Camera allora volle escludere dall'imposta anche i fittabili di cui parla l'onorevole Mellana. Del resto se esso crede che debbano essere colpiti gli affittavoli che hanno preso in affitto vastissime proprietà, la logica e la giustizia vogliono che in proporzioni bensì minori, ma che pur siano tassati anche quegli affittavoli, i quali senza avere condotto vastissime tenute ed avervi impiegato milioni, abbiano però applicata la loro industria applicandovi soltanto centinaia o decine di migliaia di lire.

Ora, se l'onorevole Mellana egli stesso, il grande fautore della questione pregiudiziale, dà un'interpretazione diversa da quella data dalla Camera all'emendamento Devincenzi, è necessario che la Camera si pronuncii e dica che cosa abbia voluto e che cosa voglia; e questo essa pronuncierà entrando appunto a discutere l'articolo proposto dalla Commissione.

La Camera sarebbe in contraddizione flagrante con sè stessa, sarebbe improvvida se lasciasse la legge così incompleta ed esposta a così diverse interpretazioni.

Del resto, sul punto della questione pregiudiziale ho già detto ieri tutto l'animo mio, ho dichiarato che

mentre io do all'emendamento Devincenzi la massima estensione e credo che con esso siasi pregiudicata veramente la questione dell'imposta sui redditi agrari, pur nondimeno ritengo che la questione possa essere portata sul terreno dell'applicazione dell'articolo 52 del regolamento.

Su questo punto l'onorevole Mellana ci ha detto che egli non ha voluto nemmeno leggere il rapporto che precede il regolamento provvisorio della Camera. Non so che cosa dirgli, ma non dobbiamo per questo meno giovarci dei motivi che precedono quel regolamento per rettammente interpretarlo.

L'onorevole Mellana vorrebbe che, se finita la discussione di una legge troviamo esservi contraddizione fra due disposizioni di essa, non abbiamo altro mezzo per rimediare che respingendo la legge. Ora io non esito a sostenere che questo è assurdo. Perchè respingeremo tutta la legge quando una semplice correzione basta a togliere ogni contraddizione? Si saranno adunque spesi inutilmente tanti giorni a discutere una legge per respingerla, solo perchè sia corsa qualche contraddizione che pur sia rimediabile? Questo non è nè può essere il concetto dell'articolo 52 del regolamento.

Sul punto della costituzionalità l'onorevole Mellana ha detto che ne sono io in difetto. Egli dice: voi tacciate me di violare lo Statuto, perchè non voglio colpire di imposta i cittadini che esercitano l'industria agricola, mentre siete voi che mancate allo Statuto, voi che volete tassare bensì i fittavoli, ma non i proprietari. Io domando perdono all'onorevole Mellana e lo prego ad osservare che io non ho mai nè detto, nè proposto nulla di simile.

MELLANA. E l'emendamento?

RESTELLI. L'emendamento o l'articolo è della Commissione e non mio, e quando la Camera avrà, come spero, respinto la questione pregiudiziale, avrò l'onore di proporre un sub-emendamento onde ricondurre la questione sul vero terreno, e si renderà allora ben chiaro che la mia proposta non pecca di incostituzionalità, giacchè io intendo che tutti egualmente siano tassati i cittadini che si trovano nelle stesse condizioni. Su questo punto non tema l'onorevole Mellana che sarà pienamente rassicurato.

Or dunque conchiudendo e richiamandomi a quanto dissi ieri relativamente alle contraddizioni che la legge presenterebbe mantenendo esente dall'imposta l'industria agraria, parmi che debba essere posta ai voti la questione pregiudiziale, o ciò che torna lo stesso, se la Camera debba o no entrare nella discussione sull'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

MELLANA. Perdoni la Camera, io la pregherei di sentire soltanto alcune brevi osservazioni.

Voci. Sì! Parli! parli!

MELLANA. Bisogna che io sia ben infelice nell'esprimermi, poichè oggi od io mi sono male espresso, o l'ono-

revole presidente del Consiglio e il deputato Restelli non mi hanno compreso.

Essi menano gran vanto perchè credono di aver colto me in contraddizione. Essi dicono: il deputato Mellana, che fu uno dei più caldi sostenitori dell'emendamento Devincenzi, il deputato Mellana, che non voleva che fosse tassata l'industria agricola nè nella persona dei proprietari, nè in quella degli affittavoli e dei massai, ora ha ammesso che i grandi affittavoli sono e devono essere colpiti da questa legge.

Io ho detto che il grande affittavolo, il quale, per esempio, prende in affitto per 100 mila lire uno stabile, e, senza occuparsi d'agricoltura, lo subaffitta a 120 mila lire, debb'essere, anzi è colpito dalla tassa. Infatti, se io ottengo una terra ad affitto per 100 mila lire e la subaffitto a 120 mila lire, questa diversità mi forma un credito, una vera ricchezza mobile, la quale non è un prodotto d'una industria agraria, ma un'industria commerciale; quindi io non sono per nulla in contraddizione con me stesso.

Una voce. Ai voti!

MELLANA. L'onorevole interruttore avrà la pazienza di sentirmi ancora per qualche istante.

Seguitando adunque, io dico che sono lieto di avere obbligato, a forza di logica, l'onorevole Restelli a scoprire le sue batterie. Egli vi ha detto: fate un primo passo sulla via di rivivere sul vostro voto, e poi vedrete che cosa vi riserbo io! Io mi riserbo di farvi disdire tutto quello che avrete votato. (*Bravo! Bene!*)

È qui che vi vogliono tirare, o signori, e questo sia un salutare consiglio a chi debbe votare.

Rivolgerommi poi all'onorevole presidente del Consiglio, che dice di non comprendere questa fantasmagoria del mago Mellana. (*Ilarità*) Egli dice che io ho voluto innalzare e dare alta importanza a cosa per sè di poco momento; e veramente per lui la cosa è semplicissima.

I Sanniti trovavano semplicissimo che i Romani passassero sotto le forche caudine, mentre era duro assai ai Romani il sottoporvisi. Il Sannita è il presidente del Consiglio, che vuole far passar noi sotto le forche caudine. (*Ilarità prolungata — Bene! Bravo!*)

Vedrà la Camera se, senza essere stata vinta, vuol subire la legge di questo nuovo Sannita e compromettere la dignità del Parlamento. (*Bene! a sinistra*)

Voci. Ai voti! La chiusura!

MICHELINI. Propongo la chiusura.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata. (*È appoggiata.*)

DEPRETIS. Domando la parola contro la chiusura. (*Segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Vorrei solamente far osservare alla Camera che meriterebbero ancora d'essere chiariti alcuni dubbi.

Voci. Questo non è contro la chiusura!

DEPRETIS. È appunto per parlare contro la chiusura che io dico doversi consentire che si espungano

TORNATA DEL 21 LUGLIO

alcune considerazioni, per dileguare alcuni dubbi che sussistono ancora.

L'onorevole presidente del Consiglio ha qualificato gli argomenti dell'onorevole Mellana e di quelli che sostengono la questione pregiudiziale siccome una fantasmagoria, colla quale si è cercato di ingrandire la questione.

Se mi fosse permesso, direi che l'onorevole ministro è stato abilissimo facendo...

PRESIDENTE. Questo non ha che fare colla chiusura.

DEPRETIS... non dirò uno sforzo di ginnastica parlamentare, ma un movimento di tattica per impicciolir la questione. Ora essa va ristabilita nei suoi veri termini; bisogna che si sappia chiaramente che cosa la Camera ha votato coll'emendamento Devincenzi; il che non mi pare fino adesso abbastanza chiarito.

Voci. Ai voti!

Altre voci. Parli! parli!

DEPRETIS. Io non sono solito a parlare malgrado la Camera. Se la Camera vuol sentire alcune brevi considerazioni sulla questione pregiudiziale, e per combattere alcune accuse che si fanno a quelli che votarono l'emendamento Devincenzi, come sarebbe quella che non si voglia tassare una classe di persone che fa degli ingenti guadagni, io le esporrò brevemente; in caso diverso, sarò ben lieto di tacermi.

Una voce. La chiusura!

Molte voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. La chiusura essendo stata appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, la discussione non è chiusa).

L'onorevole Depretis continui il suo discorso.

DEPRETIS. Io non abuserò della gentilezza della Camera, e, se non altro, il mio discorso avrà il pregio della brevità.

In che cosa ha consistito l'emendamento Devincenzi? Il signor ministro, per attenuarne l'importanza, diceva che era un emendamento negativo, che bisognava attenersi alla disposizione letterale dell'articolo quale fu votato dalla Camera, che quest'articolo non escludeva la proposta della Commissione, e che perciò non capiva come ostinatamente si combattesse.

Ma, signori, la Camera, discutendo una legge, vota anche delle quistioni di principio, ed è appunto una quistione di principio quella che fa risolta dalla Camera quando ha votato l'emendamento Devincenzi.

Ne volete una prova? Io citerò le parole con cui l'onorevole Devincenzi ha annunziato il suo emendamento, parole che, secondo me, sono tanto chiare da togliere qualunque dubbio in proposito.

Ecco con quali parole l'onorevole Devincenzi l'ha annunziato:

« Dirò poche parole sopra una questione gravissima che si rannoda alla natura stessa della legge.

« La natura stessa di questa legge è di essere una tassa sulla ricchezza mobile nè più nè meno.

« Il mio emendamento riguarda il secondo periodo

dell'articolo 9. Vorrei soppressa la parola *agraria*, la qual cosa si converte in questa quistione: è egli da comprendere l'industria agraria fra le ricchezze mobili della nazione, ovvero no? »

Mi pare che a questo modo il quesito sia stato posto con tutta chiarezza; or bene, in che modo ha risposto la Camera? Ha risposto pel no. E così fu inteso da quanti l'hanno votato.

Ma io non citerò l'interpretazione data all'emendamento Devincenzi da quelli che l'hanno approvato, citerò l'interpretazione data da un oratore che l'ha combattuto, e se da questa interpretazione risulterà chiara la portata dell'emendamento Devincenzi quale esso lo ha annunziato alla Camera, io credo che non vi sarà dubbio sulla determinazione da essa adottata.

Io piglierò l'interpretazione data da un oppositore dell'onorevole Devincenzi, dal deputato Castagnola.

L'onorevole Castagnola pose chiarissimamente, in principio del suo discorso, la questione che si agitava nel seno della Camera.

Mi si permetterà di citare le sue parole.

« Noi siamo di fronte a tre sistemi, diceva l'onorevole Castagnola: vi ha il sistema della Commissione, e secondo questo, se male non ho inteso ciò che diceva ieri l'onorevole Sella, dovrebbero pagare come fonte di ricchezza mobile tutti i maggiori redditi che si hanno da un fondo a seguito di una occupazione od industria agricola.

« Vi ha per contro il sistema Devincenzi, il quale è precisamente il contrario della proposta della Commissione. Egli non vorrebbe che questi maggiori redditi, frutto dell'occupazione e dell'industria agricola, venissero ad essere *menomamente* tassati.

« Ne abbiamo poi uno di mezzo, che è quello dell'onorevole Torrigiani; egli fa una distinzione e dice: se questi maggiori redditi si possono agevolmente liquidare, essendovi un fittaiuolo, egli è giusto che questo fittaiuolo sia tenuto a pagare l'imposta sulla ricchezza mobile; ma non vuole però che quest'imposta sia pagata dal proprietario, allorquando egli stesso è quello che esercita questa maggior industria, che spiega questa occupazione sul suo fondo. »

Bisogna adunque, diceva l'onorevole Castagnola, che si scelga uno di questi tre sistemi.

Or bene, la Camera, innanzi alla quale erano posti questi tre sistemi, ha fatto la sua scelta, e qual è il sistema che la Camera ha scelto? Il sistema dell'onorevole Devincenzi.

Sicuramente questo sistema non era formulato in un articolo, esso consisteva in una questione di massima che la Camera ha adottato, ma dal momento che un'Assemblea ha adottato una massima, non rimane che la sua applicazione, e questa applicazione non può contraddire la massima già adottata.

Non credo adunque che vi possa essere dubbio sulla portata e sul significato dell'emendamento dell'onorevole Devincenzi. Io quindi mi permetterò solo una parola per dimostrare quale sia l'importanza che ha questa

questione nel senso costituzionale, nel senso del buon andamento del sistema parlamentare.

Mi spiegherò con un esempio. Se c'è un ordine di questioni sulle quali la giurisprudenza della Camera sia spesso incerta e fluttuante ed in qualche caso contraddittoria, è la giurisprudenza relativa alla verifica dei poteri. La Camera è sola competente per riconoscere la validità delle elezioni, ed agisce come un giuri. Eppure non v'ha un solo esempio in cui la Camera abbia rievocato il suo giudizio una volta pronunziato. Sono avvenuti dei casi singolarissimi. Un eletto è stato respinto dal seno della Camera, e la sua elezione fu annullata per un errore di fatto, perchè fu annunciato come investito di un impiego che non aveva. L'errore di fatto fu in seguito chiarito; fu chiarito che la deliberazione della Camera era avvenuta per un errore materiale di fatto: eppure questa verifica ha forse indotto la Camera a cambiare la sua deliberazione, il suo giudicato? No, o signori. Così è avvenuto, se ben ricordo, in altri casi consimili. È succeduto che la Camera ammettesse nel suo seno senza conoscere la qualità di cui un deputato era rivestito. Convalidata la elezione, si riconobbe che l'eletto rivestiva una qualità che lo rendeva inleggibile: anche in questo caso la Camera ha mantenuto il suo giudicato.

E questo perchè?

Perchè non sarebbe possibile il sistema parlamentare se fosse lecito ad un'Assemblea in una stessa discussione, di variare le sue deliberazioni.

È questa, o signori, una conseguenza dell'articolo dello Statuto, il quale non vuole che in una stessa Sessione una legge respinta possa essere nemmeno presentata.

La Camera giudicherà se nel caso attuale debbansi abbandonare i principii più fondamentali del sistema rappresentativo, principii che si mantengono finora fermi ed inviolati.

Detto questo sulla questione pregiudiziale, mi si permetteranno brevi osservazioni sulla questione di merito, sulla quale parecchi oratori hanno parlato.

Una delle accuse più gravi che si fanno a coloro i quali hanno adottato l'emendamento Devincenzi, è questa. Si dice: l'industria agricola non è tassata; quella che è tassata è la terra; il non tassare questa grande industria, quando andremo a tassare la più piccola industria, l'industria del povero ciabattino che rattoppa le nostre scarpe, è una ingiustizia inopportuna.

Qui, o signori, parmi che quando si parla d'industria agricola in termini così generali, o non la s'intende, o non la si definisce nettamente.

Quando si dice che l'industria agricola non è tassata, che cosa intendete voi, o signori, per industria agricola?

Io non so quello che voi intendiate, ma so bene quello che intendo io, e quello che io credo intendano tutti quelli che si sono occupati seriamente di queste questioni.

Per me l'industria agricola è il complesso delle ope-

razioni, col mezzo delle quali si ottengono i prodotti della terra; non vedo altra definizione dell'industria agricola.

E quando trattasi di tassare l'industria agricola, si tassa il prodotto netto di tali operazioni.

Infatti noi sappiamo che nei paesi più liberi e meglio amministrati si tassano le cose e non le persone.

Ora il sistema, nel quale si vuol entrare, scinde una stessa industria in diverse parti, ed è precisamente contrario al buon assetto delle imposte, poichè non si tassa la rendita, ma la persona che esercita una data industria.

Ma voi parlate di contraddizione nella legge, e a questa enorme contraddizione, o signori, non avete voi mai riflettuto?

Per dimostrare che la tassa prediale si limita alla terra, e che l'industria agricola non è tassata, si osservò che, secondo il censimento catastale, il profitto del fittaiuolo non è tassato. Anche questo, mi si permetta di dirlo, non è esatto.

Questa sarebbe forse una proposizione sino ad un certo punto vera, se parlassimo di catasti fondati sugli affitti, per esempio, il catasto veneto che mi pare abbia questa base, ma non certo per i catasti che si fondano sul sistema delle stime dirette. Come si provvede alla catastazione, al censimento delle terre secondo il sistema delle stime dirette? Forse che gli ufficiali del censo distinguono se il fondo è affittato o non è affittato? Per nulla. Guardano allo stato di produzione in cui si trova il fondo, fanno il conto dei prodotti che può rendere, valutano questi prodotti, detraggono le spese di coltivazione, tengono conto del capitale che serve a instruire il fondo, valutano, cioè, fra le spese l'interesse delle scorte vive e morte, delle sementi, del capitale circolante necessario a questo come a qualunque ramo d'industria. Per tal modo si determina il valore tassabile.

Ma tutte queste spese sono calcolate nello stesso modo, per tutti i fondi, senza distinzione se affittato o fatto valere dal proprietario.

Quindi se voi mi direte che col sistema delle stime dirette non sono tassati i salari, lo ammetterò. Se mi direte che non sono tassate le scorte, le sementi e il capitale circolante, anche questo è vero.

Il legislatore ha le sue ragioni per queste esenzioni, come per altre; tuttavia ammetto quello che dite. Da ciò non deriva, e non posso assolutamente ammettere che non sia tassata l'industria agricola.

Questo del resto non è un privilegio. Tutte le industrie hanno e salari, e stromenti, e un capitale circolante che non è direttamente tassato.

(Il deputato Michelini dà segni di dissenso e d'impazienza)

Mi perdoni l'onorevole Michelini, i suoi segni d'impazienza non li trovo giustificati; sono persuaso che se mi lascia finire il mio ragionamento, vedrà che non aveva motivo d'impazientarsi. (ilarità) Io esamino la questione come è formolata dalla proposta della Com-

TORNATA DEL 21 LUGLIO

missione: voi vedete un'industria agricola quando la terra è coltivata dal mezzadro o dal fittaiuolo, e non ci vedete poi cotesta industria quando è esercitata dal proprietario. Ora questa teoria è eminentemente assurda. Io vi dico che quando si forma il catasto colle stime dirette si tassa il valore o il reddito del fondo senza riguardo al fatto accidentale della divisione dei prodotti o del reddito fra il proprietario, l'affittavolo od il mezzadro.

Io dunque dico che la tassazione riesce ad un duplicato: un'imposta sull'industria agricola che abbia un assetto giusto non può dividere il reddito in più parti; l'imposta sull'industria agricola, se non volete introdurvi il disordine, mantenetela unica ed inseparabile.

Nè vale il dire che i catasti attuali intanto sono fatti in modo che i carichi vanno a cadere interamente sul proprietario del fondo, il quale è rimasto schiacciato dall'imposta, mentre l'affittuario ha potuto realizzare dei grossi guadagni, diventar possessore di sostanze considerevoli e succedere al proprietario.

Giova avvertire che anche questo è inesatto, perchè anche attualmente vi sono fittaiuoli che hanno il peso delle imposte; ma poi l'argomento varrebbe se non aveste dinanzi a voi il progetto di legge per la perequazione prediale. Avete voi dei terreni sui quali può l'affittaiuolo fare enormi guadagni? Ciò significa che quel terreno ha aumentato la sua produzione ed è passibile di maggiore imposta diretta e non altro.

Ma, o signori, volete voi un esempio, anche nel progetto di legge sulla perequazione dell'imposta prediale, che i redditi del fittaiuolo sono tassati? Io citerò fra i sistemi messi avanti in proposito di questa legge, il sistema Morandini, il quale si appoggia sul valore venale dei fondi.

Ebbene credereste voi che nella vendita di un fondo non si tenga conto dei guadagni che fa il fittaiuolo? Voi v'ingannereste grandemente. Lo stesso onorevole Jacini, se ben ricordo, nel suo libro citato dal relatore ammette che nella vendita dei fondi si tien conto del loro maggior prodotto in confronto al prezzo d'affitto. E del resto nessun venditore, per poco che sia oculato, se ha il suo fondo affittato ad un prezzo tale per cui il fittaiuolo può realizzare grossi beneficii, lo vende sulla base dell'affittamento; poichè è troppo chiaro che i grossi guadagni cessano allo scadere della locazione, ed a quell'epoca possono essere realizzati dal proprietario.

Dunque anche secondo questo sistema i guadagni del fittaiuolo sono calcolati nella vendita, e siccome la vendita serve di base alla tassa, anche l'industria del fittaiuolo viene tassata.

Tuttavia, o signori, nello stato in cui attualmente ci troviamo, mentre dobbiamo passare per un'epoca di transazione, io forse ammetterei che provvisoriamente, poichè questi guadagni di alcuni coltivatori della terra esistono, si potessero tassare anche con una tassa speciale. Però ad una condizione che la legge fosse eguale per tutti. Sempre l'industria agricola, e questi bene-

ficii, e questi capitali circolanti, e le scorte vive e morte e le sementi e la diligenza del coltivatore che accresce i suoi redditi fossero tassati egualmente, e lo fossero tutte le classi dei cittadini che si applicano a questa industria madre delle altre, io capirei, e forse, ammetterei provvisoriamente una tassa.

Ma io non comprendo affatto come possiate tassare questi redditi, o questi valori unicamente nei fittavoli e nei mezzaiuoli. Di tutte le contraddizioni immaginabili, io non so in verità vedere una contraddizione ed un'ingiustizia maggiore di questa.

Si parla sempre e si cita l'esempio dei ricchi fittaiuoli della Lombardia.

Questo fatto, o signori, riceve una spiegazione molto facile, e merita una osservazione.

La Lombardia da un certo tempo si è trovata in condizioni eccezionali. Il progresso della civiltà, dell'istruzione e dell'attività dei suoi abitanti; il largo spaccio aperto ai suoi prodotti dalle nuove vie di comunicazione, e soprattutto l'immensa risorsa che l'agricoltura lombarda trova nei canali d'irrigazione, tutte queste cause insieme riescono ad aumentare la produzione e la ricchezza.

Chi sa che cos'è e che cosa può diventare l'agricoltura quando siavi abbondanza d'acqua d'irrigazione, capirà come l'agricoltura in Lombardia ha dovuto prendere un grande incremento, massime dove la irrigazione può trasformare interamente i terreni.

Era perciò naturale che chi aveva dei grandi affitti stipulati in tempi di minori prodotti e meno apprezzati, se ha potuto disporre di capitali sufficienti, impiegandoli con intelligenza a migliorare il fondo, potè realizzare dei grossi guadagni.

Ma, o signori, in che modo voi dovete tassare questi prodotti e questa ricchezza? Io lo ripeto, in un solo modo: con una tassa diretta sulla produzione agricola. Questa tassa non sarà sopportata che per brevissimo tempo dal proprietario. Dove c'è abbondanza di capitali come in Lombardia, voi vedrete che la tassa si riverserà naturalmente sull'affittuario in gran parte. E voi avrete applicato alla rendita delle terre una tassa equa, proporzionata e considerevole.

Ma, o signori, la cosa è anche più grave, se per un momento portate la vostra attenzione, dai fatti che si verificano in Lombardia, e che vi hanno colpito, alla condizione dell'agricoltura in tutto il resto d'Italia. È noto che noi facciamo una legge non per una provincia, ma per tutto il regno.

Ora nella generalità dei casi, io credo che quando voi crederete di colpire con una tassa il fittaiuolo, non riuscirete ad altro che ad accrescere l'imposta prediale a carico del proprietario.

Io vi domando, o signori, sul punto dell'incidenza delle tasse, cioè: trattandosi di sapere se questa tassa la quale voi venite ad imporre all'affittuario, sarà sopportata da lui o piuttosto dal padrone del fondo, da chi credete voi che sarà pagata? A risolvere questa questione, qual è la considerazione innanzi alla quale

noi siamo per necessità costretti ad arrestarci? È da esaminare quale delle due cose sia più abbondante in Italia, cioè se i terreni da coltivarsi o i capitali che sono il mezzo di farli valere.

Ora, io vi domando, o signori, c'è il menomo dubbio che i terreni in Italia sieno in tale e tanta quantità, in tanta sproporzionata abbondanza coi capitali, cogli istromenti e colle braccia, da essere sempre, ma di gran lunga, offerti in confronto della domanda che ne possono fare i capitalisti per migliorarli, i coloni per coltivarli e per farli valere? Ma se le cose stanno in questi termini, se i capitali che possono consacrarsi all'agricoltura scarseggiano tanto, non è evidentissimo che la tassa andrà a finire sui proprietari che hanno sovrabbondanza di terreni e scarsità di capitali? Questa è una cosa che mi pare della più chiara evidenza. (Bene! a sinistra.)

Non ho più che un'osservazione da fare. Mi si dice che senza l'emendamento della Commissione la legge sarà nelle sue parti contraddittoria, e per dippiù che mancherà la materia imponibile.

Quanto alla contraddizione, io non la so vedere, e non mi pare dimostrata. Essa quindi non può consistere che in questo, che abbiamo l'industria agricola la quale ha talmente aumentato la sua rendita tassabile da poter sopportare ancora una nuova tassa che voi chiamate impropriamente, secondo me, tassa della ricchezza mobile. Ma voi, o signori, avete la legge della perequazione dell'imposta prediale, ed in occasione di quella legge vi è facilissimo o con un sistema o con un altro di provvedere a che questa contraddizione o questo disquilibrio cessi.

Io non voglio entrare adesso nei diversi sistemi possibili, ne citerò uno soltanto, quello di estendere, ad esempio, lo stesso sistema dell'imposta sulla rendita, nel quale siete entrati per la ricchezza mobile, alla rendita fondiaria. Ma, dico, non voglio ora parlare dei vari spedienti, con che in occasione di quella legge sarebbe facilissimo di far cessare la pretesa contraddizione.

Non mi si dica che sottraendo colla esenzione accordata all'industria agricola molta materia imponibile, forse la tassa non getterà la somma dei 30 milioni. Su questo, signori, io sono abbastanza tranquillo. Ho viste le antiche provincie, cinque milioni d'abitanti, che pagavano per le sei tasse alle quali la presente succede, ben dieci milioni, 2 lire per testa: la legge attuale non porta la tassa che a lire 1 50 per testa. È una riduzione considerevole. Dippiù nella legge vigente nelle antiche provincie erano esclusi i capitali ipotecari che voi comprendete, e che pure costituiscono una somma rilevante di materia tassabile (e la tassa, anche in questo caso, sia detto di passaggio, andrà nella più gran parte dei casi a finire sui proprietari); avete le rendite del debito pubblico che non erano tassate nelle antiche provincie, e di queste una certa quantità, tutte le rendite nominative, tutte le rendite al portatore che appartengono a corpi morali, a stabilimenti più o meno

sorvegliati dai comuni o dal Governo, non isfuggiranno alla tassa. Anche questa è una materia imponibile che darà una somma di molto riguardo all'erario.

Dunque non mi pare che sia ragionevole il dubbio che possa mancare la materia imponibile per ritirare comodamente i 30 milioni previsti dalla legge, e non parmi nemmeno vi sia contraddizione alcuna o sconcio nel sistema in cui si entrerebbe adottando ed applicando sinceramente l'emendamento propugnato dall'onorevole deputato Devincenzi, stato adottato dalla Camera. (Bene! a sinistra)

Voci. Ai voti! ai voti! (*Vivissimi segni d'impazienza*)

PRESIDENTE. Do lettura alla Camera del seguente ordine del giorno del deputato Catucci:

« Considerando che la Camera, dopo profondissime discussioni, ha ritenuto che qualunque industria agraria non debba essere colpita dalla legge di tassa di cui si tratta, così sull'articolo addizionale proposto dalla Commissione passa all'ordine dal giorno puro e semplice. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti.

(Fatta prova e controprova è rigettato).

Or debbo dar lettura di due emendamenti che sono stati presentati all'articolo proposto dalla Commissione. Uno è dell'onorevole Restelli, ed è del tenore seguente:

« I redditi agrari saranno soggetti a tassa allora soltanto che siano prodotti col concorso di capitali impiegati nella coltivazione del fondo, cioè in bestiami, attrezzi rurali, sementi ed altre simili scorte vive e morte che sieno d'un valore corrispondente almeno al duodecimo del valore del fondo calcolato a cento volte l'imposta principale pagata dal fondo stesso secondo la legge di conguaglio.

« Per gli affittuari e proprietari che non lavorano il fondo colle loro mani, il profitto derivante dall'impiego dei detti capitali e della relativa industria si considera eguale a tre volte l'imposta fondiaria principale pagata dal fondo secondo la legge di conguaglio.

« Per gli affittuari e proprietari che lavorano il fondo colle loro mani e pei coloni parziali (individuo o famiglie) che impiegano bestiame di loro proprietà, il profitto si considera eguale a due volte la detta imposta.

« Per i coloni parziali (individui o famiglie) che non impiegano bestiame di loro proprietà, il profitto si considera eguale al semplice importo dell'imposta suddetta. »

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se il deputato Restelli intende di svolgere il suo emendamento, ha facoltà di parlare.

MELLANA. No, signore; prima che lo sviluppi domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Restelli è appoggiato.

TORNATA DEL 21 LUGLIO

(È appoggiato).

L'onorevole Mellana ha la parola.

MELLANA. So che l'onorevole presidente e la Camera hanno concesso la parola all'onorevole Pasini in virtù dell'articolo 52 del regolamento, ma non per questo credo venisse in mente d'alcuno di sacrificare l'articolo 51. In altri termini per dare il voto (a cui mi inchino sebbene lo deplori altamente) si è dovuto ricorrere al mezzo di dire che secondo quell'articolo 52 era lecito alla Commissione di fare osservazioni anche dopo la votazione.

Ma io sfido chiunque a sostenere che sia lecito rinnovar da capo la discussione, proporre nuovi emendamenti e sub-emendamenti sugli articoli già votati. Se è così, io potrò domandare la parola per proporre, ove il voglia, emendamenti su tutti gli articoli della legge.

Io me ne appello al signor presidente, dica egli se è ammissibile questo sistema. Per conseguenza io propongo l'ordine del giorno sulla proposta testè fatta, cioè dichiaro che non può essere neppure discussa.

PRESIDENTE. Le cose stanno in questi termini...

RESTELLI. Se l'onorevole presidente mi permette, farò una dichiarazione che forse troncherà ogni discussione su questo punto.

Io aveva proposto un emendamento all'articolo della Commissione e credeva che potesse essere favorevolmente accolto, inquantochè temperava in una parte riflessibile la proposta della Commissione in questo senso, che io non avrei voluto che i redditi agrari fossero colpiti da imposta nel caso in cui fossero prodotti da terreni sui quali il capitale di circolazione non arrivasse almeno al duodecimo del valore del fondo.

Questo forse non fu avvertito mentre l'onorevole presidente dava lettura del mio emendamento.

Ad ogni modo, vedendo che fatta appena la mia proposta tosto si surge di nuovo a proporre la questione pregiudiziale a tutta perdita di un tempo preziosissimo e col rischio di forse compromettere anche il concetto dell'articolo della Commissione, dichiaro di ritirare il mio emendamento. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Debbo annunziare alla Camera che vi hanno altri emendamenti. Interrogo i deputati che li hanno presentati, se intendono di mantenerli, nel qual caso la Camera deciderà sulla proposta fatta dall'onorevole Mellana.

SELLA. Vorrei solo osservare che la Commissione in via interamente subordinata parlava dell'articolo 52 del regolamento, ma ha per organo di parecchi dei suoi membri, a più riprese, dichiarato di credere che l'articolo addizionale da essa proposto non fosse per nulla in contraddizione colla votazione fatta intorno all'emendamento Devincenzi.

Per conseguenza la Giunta non può accettare la questione come la mette l'onorevole Mellana: essa crede che senza parlare adesso dell'articolo 52 si possa discutere sopra l'articolo addizionale, come altresì proporre sub-emendamenti al medesimo, ed infine,

senz'ombra alcuna di dubbio venire a votare sopra la proposta fatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Interrogo dunque i due deputati che hanno proposto gli emendamenti anzidetti se persistono a mantenerli, oppure se li ritirano, nel qual caso la discussione procederà più spedita.

Il deputato Salvoni persiste?

SALVONI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Berti-Pichat ugualmente. Ne do lettura...

DI SAN DONATO. Bisogna prima votare la questione pregiudiziale proposta dall'onorevole Mellana. (*Conversazioni*)

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Quantunque la proposta dell'onorevole Mellana fosse per essere accolta dalla Camera, io non credo però, che non sia più lecito ad alcuno di fare le sue osservazioni, e di presentare quegli emendamenti che crederà opportuni.

Io domando che si mantenga intatto il diritto di poter parlare sulla proposta della Commissione. (*Sì! sì!*)

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Mellana è che non si debbano più ricevere emendamenti e sotto-emendamenti relativi al nuovo articolo addizionale. (*No! no!*)

LANZA. Chiedo la parola.

MELLANA. La mia proposta è chiara.

Io ho detto che la Camera ha accettato che la Commissione in forza della riserva...

Voci. No! no!

MELLANA ... scusino. Allora si dichiara che si può rivenire su tutta la legge.

MINGHETTI, ministro per le finanze. No! non c'è contraddizione.

PRESIDENTE. La questione quale fu proposta dall'onorevole Mellana, od almeno quale io la intesi, è la seguente: che non si debbano più ricevere emendamenti e sotto-emendamenti relativi al nuovo articolo della Commissione.

Questa è la questione. Se sbaglio la prego di rettificarla.

MELLANA. La mia proposta è precisamente quella che ha formolata l'onorevole presidente. Intendo però di dichiarare apertamente che io sono d'accordo coll'onorevole Biancheri, imperocchè non voglio andar tanto oltre da fare una proposta, in forza della quale si debba votare ad occhi chiusi l'articolo della Commissione...

PRESIDENTE. Questa è un'altra questione.

MELLANA... senza discuterlo. (*Rumorì*)

Si discuterà, vi si potranno fare emendamenti, si voterà, e spero anche si respingerà. (*Urritià — Bene! a sinistra*)

LANZA. Io credo che qui c'è un equivoco.

L'articolo 52 del regolamento che l'onorevole Mellana cita ed in virtù del quale egli crede che la Commissione chiedga alla Camera di votare la sua proposta, io penso che abbia nulla che fare in questa questione.

L'articolo 52 prevede il caso che la Camera abbia ammesso una proposta, la quale si trovi in contraddizione con altre disposizioni già votate, e quindi dà alla Giunta la facoltà di richiamare l'attenzione della Camera su questa votazione perchè riuscirebbe contraria all'economia della legge.

Quindi che cosa dice l'articolo 52? Che in questo caso, dopo le spiegazioni della Commissione, si dà la parola al proponente, cioè a colui che mise innanzi quel dato emendamento contro a cui reclama la Giunta, quindi si passa alla votazione.

Ora non è questione di questo; si tratta invece di un nuovo articolo spiegativo delle disposizioni precedenti che la Giunta propone, e invita la Camera ad accettarlo. Questa, se lo approva, vuol dire che ammette appunto le considerazioni della Commissione; se lo respinge, crede che le disposizioni già votate non abbiano bisogno di maggiore spiegazione. Ora, essendo una proposta di aggiunta, debbe correre la sorte di tutte le altre proposte, in conseguenza essere discussa in tutte le sue parti, soggetta ad emendamenti, e quindi ad una complessiva votazione.

Diversamente operando noi, invece di tenere nei limiti del regolamento le attribuzioni della Commissione, le allargheremmo di troppo, si darebbe alla medesima la facoltà di far nuove proposte, sottraendole alla discussione e alle modificazioni, locchè sarebbe veramente incomportabile, e non può essere certamente nell'intendimento della Commissione, nè nelle interpretazioni del regolamento.

In conseguenza credo che si debba aprire la discussione sull'aggiunta della Commissione, e che coloro che vorranno proporre emendamenti abbiano il diritto di svolgerli, come gli altri hanno diritto di combatterli. (*Segni di assenso*)

PRESIDENTE. L'onorevole Mellana persiste ancora nella sua proposta?

MELLANA. Non persisto.

PRESIDENTE. Dunque leggo l'articolo addizionale della Commissione; poscia a suo luogo darò lettura dell'emendamento Salvoni che viene dopo il primo alinea:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo o che derivano da commerci o industrie accessorie alla coltura del medesimo.

« Pegli affittuari che non lavorano il fondo colle loro mani, il profitto si considera eguale a tre volte la imposta fondiaria principale pagata dal fondo secondo la legge di congruaglio.

« Pegli affittuari che lavorano il fondo colle loro mani e pei coloni parziarii (individui o famiglie) che impiegano bestiame di loro proprietà, il profitto si considera eguale a due volte la detta imposta.

« Pei coloni parziarii (individui o famiglie) che non impiegano bestiame di loro proprietà, il profitto si considera eguale al semplice importo della imposta predetta. »

L'onorevole Marchetti ha la parola.

MARCHETTI. Io debbo dichiarare che non ho approvata la votazione testè fatta dalla Camera, cioè che si rimetta in discussione l'articolo della legge riguardante l'industria agraria.

I motivi, è inutile il dirlo, furono già discussi e ripetuti da tutte le parti di questa Camera... (*Conversazioni generali*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati a far silenzio perchè si possa ascoltare.

MARCHETTI... ma io desidero che si conosca una considerazione particolare che per me è di gran peso: dopo la discussione venuta in campo la prima volta, cioè quando la Commissione chiedeva genericamente si adottasse la tassa sopra l'industria agraria, cioè sul proprietario, sul fittaiuolo, sul mezzadro, sopra un quale terreno la Commissione ed il Ministero erano stati completamente battuti col voto della Camera che ha rigettato in complesso quella proposta, nel vedere la Commissione ritornare sullo stesso argomento, escludendo però il proprietario, mi sono fatto questo raziocinio.

Io che una volta ho già respinto la proposta della Commissione tendente a comprendere nella tassa ogni sorta di possessore, ora che si escludono i proprietari e si lasciano solo soggetti all'imposta il fittaiuolo ed il massaro, ora, dico, non potrei (questa è una mia opinione particolare, non faccio allusioni) essere redarguito di egoismo, quando mi si dicesse: allorchè si trattava di comprendere anche voi nella tassa come proprietario, avete votato contro la proposta; quando invece si lasciava esente il proprietario, aggravando solo il fittaiuolo ed il mezzadro, l'avete favorevolmente accolta.

Questa fu una riflessione che, lo dichiaro alla Camera ed ai contribuenti, ha grandemente influito sul mio animo per allontanarmi dalla nuova proposta della Commissione.

Avrei preferito che la Commissione stessa avesse rinnovato la questione complessa, avesse cioè proposto d'assoggettare all'imposta anche il proprietario; in questo caso avrei aderito, perchè non mi par giusto che il proprietario sia meno gravato dei fittaiuoli e dei massari; ma ora che la Camera ha presa una decisione contraria, non occorre altro che di occuparci dell'articolo supplementare proposto dalla Commissione, onde veder modo di togliervi quelle espressioni che, a mio avviso, potrebbero nuocere all'interesse dei contribuenti.

Fra le molte osservazioni che ho da fare su quest'articolo la prima è questa. Coll'espressione: *persone estranee alla proprietà*, che cosa s'intende di dire? Si vogliono indicare puramente i proprietari, oppure anche gli usufruttuari, gli utilisti, ossia enfitauti, ed i beneficiati?

Cotesti, investiti del diritto di usufruire una proprietà, vestono un carattere diverso dal proprietario, e diverso dal fittaiuolo e dal mezzadro, avvegnachè senza

TORNATA DEL 21 LUGLIO

essere padroni del fondo sono obbligati a pagarne le contribuzioni.

E siccome sarebbe assurdo il sottoporre l'usufruttuario che in questa parte entra nel luogo e stato del proprietario, ai pesi proposti pel fittaiuolo, perciò io ritengo che si debba fare una distinzione a favore di coloro che si trovano in tale condizione.

Vengo alla seconda parte del principio dell'articolo addizionale, ove si dice che saranno sottoposti alla tassa i *commerci e le industrie accessorie* alla coltura del fondo.

In questa parola *accessorie* trovo molte magagne. Si vorrà, per esempio, dire essere un commercio od una industria *accessoria* quella della vinificazione? L'industria agraria è terminata forse colla ricolta o colla vendita dell'uva?

Se non si danno spiegazioni, potrebbe intendersi che si voglia far pagare la tassa a chi fa il vino, siccome a colui che esercita un'industria *accessoria* alla coltura del fondo. (*Conversazioni incessanti*)

Io desidero a questo riguardo delle spiegazioni.

Viene il proprietario coltivatore dell'olivo e si pone a far l'olio. Gli dicono gli agenti della finanza: finchè vi limitate a fare il raccolto degli olivi siete esente dalla tassa, ma quando incominciate a dar mano alle operazioni che riducono gli olivi in olio dovete pagare la tassa.

Eguali eccezioni potrebbero nascere in ordine ai trebbiatoi delle biade ed ai brillatoi del riso, inquantochè si potrebbe pretendere di attribuire a tali macchinismi il carattere di opificio industriale.

Io credo quindi non essere indiscreto nel chiedere che la Commissione si spieghi, avvegnachè ove sua intenzione fosse di comprendere nell'esenzione dalla tassa tutte le operazioni che si fanno dal proprietario per il compimento e perfezionamento dei raccolti e dei frutti, in allora non vi sarà più nulla a dire.

Vengo poi a capoversi dell'articolo stesso, i quali, mi si permetta l'espressione, sono redatti un po' da scolaro...

PASINI, relatore. Grazie.

MARCHETTI. Si dice: *per gli affittuari che non lavorano il fondo colle loro mani*; ma non sa la Commissione che per lavorare la terra ci vogliono anche i piedi? (*Rumori*) E perchè non si dirà *personalmente*?

Ma quanto alla redazione, poco importa; dove trovo un gravame egli è in ciò che tutti gli altri industriali secondo gli articoli già votati non furono tassati *a priori* come questi; quanto a quelli è detto che si faccia la consegna; questa sarà verificata, e, se sarà trovata inesatta si rettificcherà, ma non pagheranno di più di quanto importerà la loro effettiva ricchezza mobile.

Nel caso concreto si dice ai coltivatori: voi pagherete sul reddito corrispondente a tre volte l'imposta fondiaria. Quand'anche l'annata vi fosse avversa, e la sorte vi abbandonasse, dovete pagare su questa base, ma io non trovo nè giustizia, nè parità di trat-

tamento tra l'industriale agricolo e l'industriale in altri rami.

Colla prima votazione la Camera li aveva favoriti, ora vorrebbe aggravarli più degli altri, inquantochè si troverebbero sottoposti ad una tassa fissa, niun riguardo avuto alle eventualità che potrebbero limitare e persino fare scomparire ogni ricchezza imponibile.

Ma anche per questa specie d'industriali devono esservi i mezzi di verificare quale sia la loro ricchezza mobile, onde tener conto della gragnuola e di tutte le altre avarie che nell'anno avessero colpito il fondo tenuto in affitto.

Riassumendo le poche osservazioni che venni facendo, io sarei d'avviso che, per escludere dalla tassa coloro che hanno sul fondo ragioni di usufrutto o di godita, come altresì per togliere il dubbio che nei vocaboli *industrie accessorie* possano esservi comprese le varie operazioni di perfezionamento dei frutti che il sagace agricoltore non omette di fare, si possa adottare il seguente emendamento:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto siano profitti di persone estranee ai diritti di proprietà o di usufrutto del fondo, o che derivino da commerci o industrie esercitate separatamente coi frutti ricavati dalle colture dei medesimi. »

Questo sarebbe il principio dell'articolo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Marchetti di far passare alla Presidenza il suo emendamento, ovvero alla Commissione perchè dia il suo avviso.

Ha la parola l'onorevole Biancheri.

BIANCHERI. Vorrei fare una proposta assai più radicale che non lo sia quella dell'onorevole Marchetti, nè quelle messe innanzi dagli altri onorevoli oratori.

Io vorrei che l'articolo addizionale della Commissione non si componesse d'altre parole tranne di queste che sono le prime:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tasse, se non in quanto siano profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. »

Ne dirò brevissimamente le ragioni.

Dapprima io mi oppongo, per quanto sta in me, a che queste parole siano susseguite dalle altre: « o che derivino da commerci o industrie esercitate separatamente coi frutti ricavati dalla coltura dei medesimi. » Perchè è certo che queste parole, quando fossero approvate dalla Camera, sarebbero una sorgente inesauribile di questioni che non avrebbero mai un termine; perchè egli è impossibile il sapere quando il proprietario, nell'ottenere il suo prodotto, dà luogo ad una industria; per esempio, può accadere il dubbio se il proprietario che coglie dell'uva, ove la converta in vino, eserciti perciò un'industria tassabile.

Può essere che la Camera non abbia in animo di tassare quest'industria... (*Rumori a destra ed a sinistra*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di prendere i loro posti e di fare silenzio, se vogliono che la di-

scussione termini più presto. Non si sentono gli oratori.

BIANCHERI. Non era che per dimostrare come le ultime parole del principio dell'articolo non devono stare, tranne che si voglia che nella legge ci sia un motivo per dar luogo a delle questioni inesorabili, questioni che sarebbero fatali, in quanto che verrebbero ad intralciare l'azione propria del coltivatore, ossia del proprietario, in quel dato caso in cui non gli è possibile di poter fare diversamente.

Io accennava testè l'esempio del proprietario, il quale raccoglie delle uve, e poi ne ritrae del vino; se si potesse soltanto dubitare che nel convertire l'uva in vino avesse luogo un'industria tassabile, si verrebbe a sconvolgere interamente il sistema della produzione agricola.

(Le conversazioni continuano).

PRESIDENTE. Prego nuovamente i signori deputati di far silenzio.

BIANCHERI. Sicchè io trovo che assolutamente non vi è ragione per mantenere le ultime parole del principio dell'articolo, a meno che si voglia gettare la perturbazione in tutto il paese per tutte le agricolture, sia per l'olio, sia per l'uva, e via discorrendo.

In secondo luogo io vorrei che la Commissione facesse pure buon viso alla soppressione dei capoversi dello stesso articolo, inquantochè io non trovo che ci sia ragione alcuna per determinare *a priori* in una imposta sulla rendita della ricchezza mobile che gli affittaiuoli debbano pagare ora tre volte, ora due volte la tassa, secondo che lavorano la terra colle proprie mani, o coll'aiuto d'altri, perchè la rendita sulla ricchezza mobile è per propria essenza variabile, e il determinare *a priori* la tassa con cui la si vuol colpire è lo stesso come cadere in un non senso; tanto è vero, o signori, che l'affittaiuolo il quale avrà fatto un buon contratto sarà colpito nello stesso paese come quell'altro affittaiuolo che per avventura avrà fatto un contratto meno vantaggioso. In un dato luogo dove gli affitti sono appena nella prima fase è possibile che si presentino per gli affittavoli dei larghi profitti, e che la tassa che voi stabilite sia ad essi inferiore; in altri luoghi invece, dove il sistema degli affitti è più sviluppato, la concorrenza può far sì che il profitto si restringa di molto, sicchè voi dovrete diminuire la tassa.

Ora, con che norme volete voi colpire l'affittaiuolo nel paese dove non può ripromettersi che tassa assai minore dirimpetto all'altro che ha un affitto dove la tassa è presumibilmente assai più larga di quanto non lo sarebbe in un altro paese?

Io non veggo assolutamente ragione perchè si possa mantenere questo capoverso; e poichè la Camera è stanca, io non voglio ulteriormente abusare della sua bontà, e ripeterò che la mia proposta consiste in che l'articolo addizionale della Commissione si restringa a queste sole parole:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non

in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. »

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha la parola.

Lo interrogo se parla sull'intero articolo.

MICHELINI. Parlo sull'intero articolo.

PRESIDENTE. Parli.

MICHELINI. Desidero anch'io di muovere alcune critiche all'articolo proposto dalla Commissione. (*Conversazioni e rumori*)

MINGHETTI, ministro per le finanze. Domando la parola.

Mi permetta l'onorevole Michelini...

MICHELINI. Quando avrò finito. (*Continuano i rumori*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati, se vogliono che la seduta continui, di fare quanto sta in loro perchè si possa andare avanti mantenendo il silenzio e l'ordine.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Giacchè l'onorevole Michelini desidera avere la priorità che gli compete, io non intendo togliergliela.

MICHELINI. Solamente desiderava mantenere il mio diritto, del resto non insisto.

PRESIDENTE. Io desidererei sapere se l'onorevole Michelini aveva cominciato a parlare, perchè in mezzo ai rumori io non ho inteso; ed in caso affermativo egli ha facoltà di continuare.

MICHELINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta al ministro per le finanze.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Io vorrei chiarire lo stato della questione. L'onorevole Biancheri in fondo che cosa fa? Mette l'articolo nella sua più grande generalità, omette poi tutti i modi che la Commissione aveva introdotti. La Commissione aveva creduto, accettando quel principio, di accompagnarlo di temperamenti: non essendovi questi temperamenti, tutto rientra nel diritto comune.

Io dichiaro pertanto che qualora la Camera sia disposta a votare immediatamente, io non ho difficoltà di accettare la proposta Biancheri; però quante volte dovessero venire in discussione altri emendamenti, mi riserverei di esprimere ulteriormente la mia opinione.

PASINI, relatore. Domando la parola.

MELLANA. Accettiamo. (*Sì! sì!*)

DEVINCENZI. Domando la parola per la quistione generale.

PASINI, relatore. Vi sono due emendamenti: l'uno dell'onorevole Marchetti, l'altro dell'onorevole Biancheri.

La Commissione dirà in poche parole il suo sentimento sull'uno e sull'altro... (*Rumori*)

PRESIDENTE. Scusi; se intende parlare sui singoli emendamenti, debbo dirle che ne sono giunti altri due. (*Vivi segni d'impazienza. — Voci dirette al deputato Pasini: Accetti! accetti!*)

Intanto darò conoscenza alla Camera dei vari emendamenti, perchè possa formarsene un concetto.

TORNATA DEL 21 LUGLIO

Cinque sono dunque gli emendamenti.

Quello dell'onorevole Biancheri, come la Camera ha già inteso, è che l'articolo addizionale della Commissione sia limitato a queste parole:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo. »

Poi vi hanno tre distinti articoli i quali dovrebbero, secondo i proponenti, essere sostituiti a quello della Commissione.

Questi articoli sono: uno dell'onorevole Marchetti, che la Commissione già conosce, del seguente tenore:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee a diritti di proprietà o di usufrutto del fondo, o che derivano dai commerci o industrie esercitate separatamente coi frutti ricavati dalla coltura del medesimo. »

Ve ne ha un altro dell'onorevole Salvoni, il quale è così concepito:

« I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo.

« Per gli affittuari che non lavorano il fondo colle loro mani, il profitto, compresi quello del bestiame, si considera eguale a tre volte l'imposta fondiaria principale pagata dal fondo secondo la legge del conguaglio.

« Per gli affittuari che lavorano il fondo colle loro mani, il profitto si considera uguale a due volte la imposta.

« Pei coloni parziari (individui o famiglie) il profitto si considera uguale al semplice importo dell'imposta predetta. »

Il terzo infine dell'onorevole Fiorenzi:

« I profitti delle industrie e dei commerci sono valutati il doppio dell'imposta fondiaria principale pagata per il fondo stesso, secondo la legge di conguaglio.

« Su questi profitti i proprietari e gli affittuari che coltivano il fondo per proprio conto pagheranno l'intera tassa.

« Per i fondi dati a coltivare a mezzadria o dal proprietario o dall'affittuario, la tassa suindicata sarà computata per due terzi al proprietario o affittuario, e per un terzo al mezzadro, se il capitale del bestiame è tutto dei primi; per metà ad ognuno, se il capitale del bestiame è a metà, e finalmente per un terzo al proprietario o affittuario; e per due terzi al mezzadro quando il capitale del bestiame sia tutto di quest'ultimo. »

Giunge ora alla Presidenza un emendamento del deputato Lualdi in questi termini (*Rumori*):

« Saranno sottoposti alla tassa anche i redditi tutti dell'agricoltura ed industrie inerenti, rendendoli imponibili colla misura di quattro ottavi.

« Dall'importo risultante per la detta tassa sarà però fatta deduzione di quelle imposte o tasse che sotto qualsiasi titolo sono pagate allo Stato tanto dai proprietari dei fondi come da quelli esercenti le industrie agricole »

Vi hanno poi sub-emendamenti ai singoli paragrafi dell'articolo della Commissione, proposti dall'onorevole Berti-Pichat.

Egli propone che al 1° paragrafo, dopo le parole: *alla coltura del medesimo*, si aggiungano queste: *non esercitate dal di lui proprietario*.

Che al 2° paragrafo, invece di *tre volte*, si ponga *due volte*.

Che al 3° paragrafo, invece di *due volte*, si ponga *una volta*, e dopo la parola *bestiame*, si aggiunga *unicamente*.

Che il 4° paragrafo sia soppresso.

Farò passare tutti i surriferiti emendamenti e sub-emendamenti alla Commissione perchè li esamini, e intanto darei la parola all'onorevole Devincenzi...

Voci generali. No! no!

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di stare ai loro posti, intanto la Commissione darà il suo avviso sui proposti emendamenti; per tal modo si farà cammino, e si potrà di quest'oggi, io spero, votare la legge.

PASINI, relatore. La Commissione dichiara all'onorevole Marchetti, che usando le parole: *persone estranee alla proprietà*, implicitamente essa intese comprendere fra quelli che non pagano gli usufruttuari del fondo.

Credo che questa dichiarazione debba bastare, e del resto quanto io dichiaro, tanto emerge dalle parole stesse dell'articolo.

Quanto alle altre dichiarazioni che egli desiderava, probabilmente restano inutili, se la Camera sopprime quella parte del primo alinea di cui parlava l'onorevole Biancheri. E perciò mi affretto a presentare brevi riflessioni sopra due altre categorie di emendamenti che sono presentati.

L'una categoria semplifica totalmente il concetto di questo articolo, si limita cioè a dire che i redditi agrari sono soggetti a tassa in quanto spettano a persone estranee alla proprietà. E ciò detto, lascia poi tutte le conseguenze di questa massima alle regole già fissate per tutti gli altri redditi industriali. Questo è il sistema dell'onorevole Biancheri, e se la Camera lo adottasse, cesserebbero allora tutte le questioni di dettaglio.

Vi sono poi altri emendamenti che meno si allontanano dal dettaglio del nostro articolo; con alcuni di questi si ritornerebbe a tassare i proprietari, e questo poco più poco meno è il sistema compreso nell'emendamento Fiorenzi, e forse anche nell'emendamento Salvoni.

SALVONI. Domando la parola.

PASINI, relatore. Con altri emendamenti poi, senza ritornare ai proprietari, si vorrebbe per i fittuari, e per i coloni parziari stabilire certe regole fisse allo scopo di determinare l'imposta sulla industria relativa. E questo, benchè con qualche diversità alle regole, è sostanzialmente il sistema della Commissione.

Tali regole possono accettarsi e non accettarsi; questo appartiene al giudizio della Camera.

Quanto alla Commissione, essa lo ha dichiarato ieri e lo ripete oggi; essa ha creduto di fare due cose; essa in primo e principale modo intese a stabilire che la industria agricola sarebbe tassata solo in quanto i relativi redditi appartenevano a persone estranee alla proprietà. In secondo luogo la Commissione si preoccupò di presentare alla Camera delle regole onde la tassa sulla industria dei fittuari o dei mezzani potesse procedere senza bisogno d'investigazioni minute e non riuscire troppo pesante.

Pare adesso che l'onorevole Biancheri proponga di sopprimere tutta questa seconda parte. La Camera è giudice competentissimo, e la Camera può giudicare senza che sia d'uopo di discutere ulteriormente. Io mi rimango dal difendere questa subalterna proposta della Commissione, abbandonandomi intieramente al voto della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

PASINI, relatore. Per l'ordine della discussione, mi pare che l'onorevole presidente potrebbe mettere ai voti gli emendamenti che più si scostano dalla proposta, cioè gli emendamenti Salvoni e Fiorenzi.

Voci. No! no! Quello del deputato Biancheri è più largo.

PASINI, relatore. La Camera adunque deciderà se vuol dar la preferenza all'emendamento Biancheri, nel qual caso metterà poi ai voti il primo capoverso del nostro articolo.

Se la Camera dà la preferenza a questo emendamento Biancheri con un primo voto, e poi con un secondo voto approva la parte che l'onorevole Biancheri ha accettato del nostro articolo, ogni quistione è finita.

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata).

DEVINCENZI. Domando la parola.

Voci. No! no! (Vivi rumori)

DEVINCENZI. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Parli.

DEVINCENZI. Ricordo all'onorevole presidente che mi aveva dato la parola e poi non me l'ha mantenuta. Io finora non ho fatto alcuna osservazione sulla questione che si è agitata, sulla questione pregiudiziale. Attualmente che si tratta di discutere la questione del merito, io amo che sia interrogata la Camera se vuol intendere altre mie dilucidazioni intorno la giustezza della mia proposta, sopra di cui l'altro giorno votò favorevolmente.

Voci. No! no! Sì! (Rumori)

PRESIDENTE. Debbo mettere ai voti la chiusura. Chi vorrà che l'onorevole Devincenzi abbia facoltà di parlare voterà contro la chiusura.

Chi approva la chiusura è pregato d'alzarsi.

(È approvata).

SALVONI. Domando la parola per uno schiarimento di fatto. (Vivi rumori — No! no!) Se non mi si per-

mette di dare queste spiegazioni, sono costretto di domandare la parola per un fatto personale. (No! no!)

PRESIDENTE. Se è per un fatto personale, le debbo dare la parola.

Indichi questo fatto personale (*Segni generali d'impazienza*)

Voci a sinistra. Ma non ci può essere fatto personale!

SALVONI. Se non è fatto personale quello di vedersi travisare il senso d'una proposta, non so qual'altro lo sia. (*Interruzioni*)

HELLANA. Se nessuno l'ha nominato!

SALVONI. L'onorevole relatore della Commissione nel classificare i vari emendamenti, collocava il mio fra quelli con cui sarebbe voluto ripristinare il sistema di tassare i proprietari, al contrario... (*I rumori coprono la voce*)

PRESIDENTE. Scusi, questa è discussione. Bisogna che il regolamento sia rispettato.

Voci. Ai voti!

PRESIDENTE. Non le posso dar la parola perchè non c'è fatto personale.

Veniamo agli emendamenti.

Quello, a me pare, che più s'allontani dalla proposta della Commissione, ed ha perciò la priorità, è quello dell'onorevole Lualdi.

COLOMBANI. C'è una proposta del deputato Biancheri.

PASINI, relatore. Io ho domandato che il presidente metta ai voti la prelazione dell'emendamento Biancheri. Si passerà dopo ad una seconda votazione sul primo capoverso dall'articolo proposto.

Questa è stata la mia proposta. Prego il presidente di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Chi intende di dare la priorità all'emendamento Biancheri è pregato d'alzarsi. (È accordata).

Metto ai voti l'emendamento presentato dal deputato Biancheri, che rileggo:

« I redditi agrari non sono soggetti a tassa, se non in quanto siano profitti di persone estranee alla proprietà del fondo, » sopprimendo tutto il resto.

Chi approva quest'articolo si alzi.

(La Camera approva). (*Movimenti generali*)

La conseguenza della votazione sulla proposta Biancheri sarà che rimarrà approvata la prima parte dell'articolo penultimo sino alla parola *fondo*, e che resteranno soppresse tutte le altre parole della prima parte dello stesso articolo ed i successivi capoversi.

Voci diverse. È quello che voleva il ministro! È l'emendamento Torrigiani! Ci sono riusciti! (Rumori)

PRESIDENTE. Prego i deputati di fare silenzio; è impossibile intendersi.

PASINI, relatore. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PASINI, relatore. Restano, o signori, a fare tre cose, ed è mio debito d'informarne la Camera come relatore.

In primo luogo resta a dire dove si debba mettere questo articolo; io credo che si debba mettere subito dopo l'articolo 7.

In secondo luogo bisogna votare l'articolo 36 come ho avuto l'onore di riproporlo ieri alla Presidenza, riunendo in esso tutti gli emendamenti che restano compresi nella nuova forma data all'articolo, e che vi sono compresi tali quali venivano formolati dai rispettivi proponenti.

In terzo luogo bisogna approvare (e basterà che la Camera ne abbia preso cognizione, perchè furono stamane stampate e distribuite) quelle piccole correzioni che mettono in armonia un articolo coll'altro in seguito alle avvenute votazioni.

Ecco le tre cose che restano ancora a fare.

PRESIDENTE Si passa ora all'articolo 36 che è proposto dalla Commissione nei seguenti termini:

« La presente legge avrà effetto dal dì 1° gennaio 1864, qualora a quest'epoca sia posta in vigore la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. In caso diverso la presente legge avrà effetto contemporaneamente a quella sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

« Dal giorno dell'attivazione della legge attuale sono abrogate:

« Le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche e private, sulle patenti, sulla vendita di bevande o derrate non soggette al diritto di vendita al minuto, e l'uno per cento di sovratassa sugli stipendi nelle antiche provincie;

« La tassa sulla rendita e il contributo arti e commercio in Lombardia;

« La tassa proporzionale sul prodotto delle miniere stabilita dalla legge 20 novembre 1859 per le antiche provincie e la Lombardia;

« La tassa sulle patenti e la personale nelle provincie parmensi;

« Le tasse sui capitali fruttiferi, sui capitali posti in commercio, la personale, quella sulla denuncia del bestiame e quella sulle risaie nelle provincie modenesi;

« La tassa di esercizio sopra tutte le arti, mestieri e commercio di qualunque sorta imposta nelle provincie ex-pontificie coll'editto 14 ottobre 1850;

« La tassa di famiglia in Toscana;

« La tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni e assegnamenti ordinata dal decreto 11 gennaio 1831 nelle provincie napoletane;

« Le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del regno si percepiscono dai comuni o dalle provincie, salvo il disposto dell'articolo 33. »

Debbo ricordare alla Camera come all'articolo 36 del primo progetto della Commissione si fossero proposti vari emendamenti rispettivamente dai deputati Briganti-Bellini Bellino, Robecchi Giuseppe, San Donato e unitamente dai deputati Cavallini e Chiavarina.

La Commissione, da quanto mi riferì, intese di

fondere questi emendamenti nell'articolo 36. Ciò non di meno debbo interrogare i signori proponenti se credono rappresentati i loro emendamenti dalla redazione della Commissione, o se vi persistono tuttavia.

DI SAN DONATO. Domando la parola.

Io non posso, nè debbo ritirare il mio emendamento, anche perchè la Commissione l'ha accettato, di che ne la ringrazio. Solamente avevo chiesto la parola per una semplice dilucidazione.

A me pare che il decreto che ordinava la tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni ed assegnamenti nelle provincie napoletane non fosse del 1831, ma sibbene del 1825. Avverto pure che due furono i decreti per quest'imposta tanto esorbitante.

Accettandosi il mio emendamento, sparirebbe il mostruoso fatto di vedere ancora che gli impiegati e pensionati appartenenti all'antico regno delle Due Sicilie paghino la enorme tassa del 10 per cento. Quello che nettamente desidero si è la Commissione mettesse bene in chiaro la data del decreto perchè non vi avvenissero inconvenienti. Io credo, salvo errore, che il decreto citato dalla Commissione riguardasse una seconda imposta sugli stipendiati messa nel 1831 che si chiamava *graduale* e che fu tolta nel 1836.

Quella poi che disgraziatamente è rimasta sino ad oggi e si paga tuttora non ostante i vari reclami da me all'oggetto presentati alla Camera si è precisamente quella messa nel 1825 per sopperire, a quanto se ne diceva, alle spese dell'occupazione austriaca.

Dopo una tale esplicita dichiarazione io sento il dovere di ringraziare la Commissione per avere voluto fare buon viso al mio emendamento.

PASINI, relatore. Abbiamo posto la data 11 gennaio perchè questo è stato effettivamente il decreto che ha stabilito il 10 per cento sugli stipendi, sulle pensioni e sugli assegnamenti. Ma poichè l'onorevole di San Donato teme che rimanga in vigore un altro decreto, toglieremo la data del decreto, poichè questa nulla importa, e diremo soltanto: « la tassa del 10 per cento sugli stipendi, le pensioni ed assegnamenti nelle provincie napoletane. »

PRESIDENTE. Si accontenta l'onorevole Di San Donato?

DI SAN DONATO. Mi accontento.

BERTI-PICHAT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Cavallini.

CAVALLINI. Ritiro l'emendamento che ho avuto l'onore di proporre unitamente all'onorevole mio collega il deputato Chiavarina, perchè la Commissione lo ha inserito nelle sue proposte.

PRESIDENTE. Il deputato Briganti-Bellini aveva pure proposto un emendamento.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Poichè la Commissione ha inserito la mia proposta nell'articolo nuovo da lei presentato, non posso avere alcuna difficoltà di ritirarlo sotto la forma di emendamento. È una

questione di forma, e però, se occorre, per la formalità lo ritiro.

PRESIDENTE. Il deputato Robecchi Giuseppe ha pur egli presentato un emendamento.

Voci. Non è presente.

PASINI, relatore. È anche compreso nella proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Essendo compreso nella proposta della Commissione, s'intenderà ritirato.

Metto ai voti l'articolo 36 che è l'ultimo.

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato.)

(*Movimenti generali di soddisfazione.*)

Un deputato. Aveva chiesto di parlare.

PASINI, relatore. Un momento. Si debbono ancora esaminare vari articoli per metterli in armonia con quelli che vengono dopo.

Bisogna, per esempio, nell'articolo 7 sostituire la cifra delle 250 lire a quella che prima eravi di lire 200.

Inoltre si debbono poi eseguire quelle poche modificazioni di forma che sono state indicate nello stampato distribuito oggi per coordinamento degli articoli (*Interruzioni*).

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA TASSA DEL DAZIO DI CONSUMO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Sella per presentare una relazione.

SELLA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sulla tassa governativa e dazio comunale di consumo.

PRESIDENTE. Si dà atto della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

MOZIONE D' ORDINE — VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN' IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per isquittinio segreto.

LANZA. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno.

Prima che si proceda alla votazione per isquittinio segreto pregherei la Camera di voler stabilire nel suo ordine del giorno per la seduta di domani il progetto di legge sulle inchieste parlamentari.

Questo progetto è già stato stampato e distribuito e può essere quando che sia discusso.

La Commissione che voi avete nominata per un'inchiesta sulla marina militare non potrebbe procedere al suo lavoro se non è promulgata questa legge, la quale d'altronde deve anche essere votata dall'altro ramo del Parlamento, e sarà per conseguenza costretta a rimanere nell'inazione completa, e non si potrà farne colpa alla medesima se non procede per tempo al lavoro di cui l'avete incaricata.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si intenderà posta all'ordine del giorno per domani la legge sulle inchieste parlamentari.

RICCIARDI. Chiedo che l'ordine del giorno di domani non sia punto alterato; la legge sul porto di Brindisi debbe venir discussa subito dopo questa che siamo per votare, la quale produrrà un pessimo effetto per ogni dove; ma specialmente nelle provincie meridionali. Ora il voto relativo al porto di Brindisi sarà un ottimo correttivo. Il progetto di legge sulle inchieste parlamentari potrà venire discusso subito dopo. (*1 deputati scendono nell'emicielo*).

PRESIDENTE. In seguito ad accordi stabiliti tra il ministro per le finanze ed il deputato Ricciardi, si porrà all'ordine del giorno pel primo il progetto per le inchieste parlamentari.

Debbo avvertire la Camera che la Commissione desidera di dare ancora alcune spiegazioni sopra alcune modificazioni fatte nella redazione della legge.

PASINI, relatore (Sale alla tribuna). Vorrei esporre alla Camera alcune semplici rettificazioni di dizioni che occorrono. E così all'articolo 7 ov'è detto: « I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col padre, » bisogna modificare l'espressione: « Quando non hanno un annuo reddito di lire 200. » Infatti dopo che negli ultimi paragrafi della legge abbiamo aumentato il *minimum* e l'abbiamo portato a lire 250 è affatto ragionevole che si usi anche all'articolo 7 la medesima cifra, ed è ragionevole che si adoperino anche all'articolo 7 le stesse espressioni adoperate nell'articolo relativo al *minimum* del reddito imponibile al disotto del quale è applicata la tassa fissa.

Una seconda variazione si riferisce all'emendamento proposto due giorni fa dall'onorevole Mellana il quale diceva: « Questa tassa delle lire 2 sarà ridotta della metà ogniqualvolta il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento ». Noi troviamo necessario spiegare queste parole nel modo seguente: « Questa tassa sarà ridotta a metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore al 4 per cento. »

L'onorevole Mellana ha acconsentito perchè altrimenti rimarrebbe dubbio se si dovesse o no fare la detrazione ai contribuenti la tassa fissa onde sapere se risulta per gli altri la quotità inferiore al 4 per cento.

Queste erano le due modificazioni principali.

V'è poi ancora all'articolo 25, in fine, una piccola correzione. Invece di dire: « Alla Commissione comunale, » si deve dire: « Alla Commissione comunale o consorziale. » Parimenti all'articolo 26 che finiva colle parole « che non toccano le lire 400, » bisogna in conformità delle deliberazioni avvenute finire colle parole: « che non toccano le lire 500. »

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni queste modificazioni s'intenderanno approvate.

(Sono approvate.)

TORNATA DEL 21 LUGLIO

BERTEA. Ora va messo a suo posto l'articolo del deputato Biancheri.

PASINI, relatore. Si collocherà dopo l'articolo 8°.

PRESIDENTE. L'intero disegno di legge rimane così concepito:

CAPO I.

Base dell'imposta sulla ricchezza mobile e modo di ripartirla.

Art. 1. È stabilita un'imposta sui redditi della ricchezza mobile dal 1° gennaio 1864 colle norme seguenti.

Art. 2. La somma dovuta per tutto lo Stato nell'anno 1864 è fissata a 30 milioni, e sarà ripartita per decreto reale direttamente fra le provincie secondo i seguenti criteri:

A) Per un quinto in ragione dell'imposta fondiaria urbana e rurale, quale risulterà dalla legge del conguaglio;

B) Per un quinto in ragione della popolazione assoluta, quale risulta dal decreto reale 10 maggio 1863;

C) Per un quinto in ragione degli stipendi e delle pensioni pagate dalle casse dello Stato, e dei dividendi delle società anonime di credito, di commercio, d'industria, di assicurazione, di ferrovie, secondo l'ultimo bilancio sociale;

D) Per un decimo in ragione degl'introiti doganali, e dei diritti marittimi del 1° semestre 1863 riscossi nella provincia;

E) Per un decimo in ragione degl'introiti postali e telegrafici del 1° semestre 1863;

F) Per un decimo in ragione del prodotto delle tasse di registro e bollo del 1° semestre 1863;

G) Per un decimo in ragione, metà del numero dei chilometri di ferrovie aperti all'esercizio a tutto il 30 giugno 1863, e metà del numero dei chilometri delle strade nazionali e provinciali.

Ottenuti così i contingenti di ciascuna provincia, si sommeranno quelli delle provincie aventi lo stesso sistema di imposta fondiaria urbana, e la somma risultante sarà nuovamente ripartita fra le stesse provincie coi criteri summenzionati, eccettuato però il primo, al quale si sostituirà la sola imposta fondiaria urbana in luogo dell'imposta fondiaria rurale e urbana.

Art. 3. Il contingente provinciale sarà ripartito fra comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più, e consorzi obbligatorii di più comuni.

Questi consorzi saranno fatti per decreto reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior comune tanti comuni dello stesso mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

Il contingente provinciale sarà ripartito fra i comuni e i consorzi come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può

reformarlo anche avuto riguardo ad altri speciali criteri. Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma, il prefetto decide.

Art. 4. I Consigli dei comuni compresi o non in consorzio, nella prima loro Sessione successiva al riparto, possono portare, sì uniti che separati i loro ricorsi, contro l'operato del Consiglio provinciale o del prefetto, al ministro, il quale, dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, decide. I reclami dei Consigli comunali non sospendono l'esecuzione, ma danno luogo a rettificare le somme dei contingenti comunali e consorziali e ad operare i relativi conguagli o compensi.

Art. 5. È soggetto alla imposta ogni individuo domiciliato nello Stato, ed ogni ente morale o corporazione di qualsiasi natura che vi abbia la sua sede principale od una sede secondaria.

Art. 6. Il cittadino, ente morale, o corporazione che abbia domicilio, residenza o dimora nel regno, è obbligato all'imposta sulla ricchezza mobile che ha tanto nel regno quanto all'estero. Egli peraltro può dall'imposta relativa alla ricchezza mobile che ha fuori del regno detrarre quanto paga all'estero per una o più imposte sulla ricchezza medesima.

Il cittadino che non abbia nel regno nè domicilio, nè residenza, nè dimora, e lo straniero domiciliato o non nel regno, sono tenuti all'imposta:

a) Sui redditi iscritti agli uffici ipotecari nel regno o altrimenti risultanti da atto pubblico nominativo fatto nel regno;

b) Sugli stipendi, pensioni, annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque luogo e da qualunque persona per conto dello Stato, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti e delle compagnie commerciali, industriali e di assicurazione che abbiano sede nel regno;

c) Sui redditi di un beneficio ecclesiastico pagati come sopra da una delle Casse indicate nella lettera precedente;

d) Sui redditi procedenti da industrie, commerci, impieghi e professioni esercitate nel regno;

e) E in generale sopra ogni categoria di redditi della ricchezza mobile che si produca nello Stato, o che sia dovuta da cittadini, ovvero da altre persone domiciliate o residenti nello Stato.

Art. 7. Sono esenti dalla imposta:

1° Gli agenti diplomatici delle nazioni estere;

2° Gli agenti consolari non regnicoli, nè naturalizzati, purchè non esercitino nello Stato un commercio od una industria, e purchè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi dipendono e salve le speciali convenzioni consolari.

3° I figli, le donne maritate e gli altri membri della famiglia che convivono col capo di questa, e che non hanno, presi individualmente, lire 250 di reddito complessivo imponibile di qualsiasi origine godute separatamente dal reddito del capo di famiglia.

4° Tutti coloro che a giudizio ed attestato dell'autorità comunale siano dichiarati indigenti.

Art. 8. La imposta sarà applicata ai contribuenti a norma dei redditi certi o presunti, che essi percepiscono ogni anno, sia in nome proprio, sia in nome dei figli, della moglie e di altri membri della famiglia, per averne l'usufrutto o l'amministrazione libera.

Vi saranno compresi non solamente i redditi certi ed in somma definita, ma anche i variabili ed eventuali derivati dall'esercizio di qualsiasi professione, industria od occupazione manifattrice o mercantile, materiale o intellettuale.

Ne saranno soltanto eccettuati:

1° I redditi procedenti dai beni stabili che si trovano soggetti alla contribuzione fondiaria o prediale;

2° I redditi che per disposizione della presente legge siano già una volta assoggettati all'imposta in essa stabilita;

3° I redditi delle società di mutuo soccorso;

4° La dotazione della Corona e gli appannaggi dei membri della famiglia reale.

Art. 9. I redditi agrari non vanno soggetti a tassa se non in quanto sono profitti di persone estranee alla proprietà del fondo.

Art. 10. L'imposta sui redditi è dovuta per regola nel comune o consorzio ove l'individuo ha il suo domicilio, o in mancanza di domicilio la sua residenza, o in mancanza di residenza la sua dimora, o l'ente morale la sua sede, al 31 dicembre anteriore all'anno a cui l'imposta si riferisce.

Il cittadino che dimora all'estero, per regola deve l'imposta in quel comune o consorzio nel quale aveva il suo ultimo domicilio, residenza o dimora.

Lo straniero è tenuto a pagare la imposta là dove alla suddetta epoca 31 dicembre ha il suo domicilio, residenza o dimora. Se non ha dimora nello Stato, si avrà per dimora il luogo ove il reddito è prodotto, o dove sta la persona o la Cassa obbligata al pagamento.

In tutti i casi l'imposta sui redditi dovuta da società commerciali, industriali e di assicurazione, da possessori di stabilimenti commerciali e industriali, e da chi esercita un'industria, è dovuta là dove la società commerciale, industriale e di assicurazione tiene la sua sede, dove lo stabilimento è collocato e dove l'industria si esercita.

CAPO II.

Dichiarazione e valutazione dei redditi.

Art. 11. Ogni contribuente è tenuto a fare la dichiarazione dei suoi redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni, alle quali possa aver diritto secondo la legge, nei termini e nelle forme che saranno prescritti.

Pei minori e pegli incapaci la dichiarazione sarà presentata dai loro legittimi rappresentanti. Per le donne maritate che convivono coi loro mariti e che hanno redditi propri e separati, la dichiarazione di questi redditi sarà presentata per conto delle mogli dai mariti medesimi.

Nei casi nei quali l'imposta debba pagarsi in comune

diverso da quello dove il contribuente ha domicilio, residenza o dimora, questi dovrà ripetere la dichiarazione anche nel comune medesimo per quei redditi che ivi sono soggetti all'imposta.

Se una società o uno stabilimento hanno più sedi, in questo caso è dovuta una dichiarazione cumulativa nella sede primaria e sono dovute altrettante dichiarazioni che a quella si riferiscano nelle altre sedi.

Sarà poi determinato in via di regolamento se e come, eccettuato il caso delle società anonime contemplate nell'articolo 2, il reddito generale delle dette società e stabilimenti debba tra le singole sedi essere ripartito.

Art. 12. Le dichiarazioni contemplate nel precedente articolo devono specificatamente distinguere:

a) I redditi procedenti da capitali iscritti o non iscritti, o da altri titoli d'indole permanente;

b) Quelli di durata vitalizia o temporanea, ma non dipendenti dall'opera dell'uomo;

c) Quelli procedenti da una professione, da un impiego o da un'industria personale;

d) Quelli procedenti da industrie miste di capitale e da commerci.

Art. 13. I redditi provenienti da capitali dati a mutuo o in altro modo impiegati con o senza ipoteca, i redditi vitalizi, ed in generale qualunque reddito in somma definita, saranno dichiarati nella somma che risulti dai relativi titoli e senza veruna detrazione.

Art. 14. I redditi incerti e variabili, come quelli provenienti dall'esercizio di un'industria, si calcoleranno secondo la media dei tre ultimi anni precedenti, oppure se l'esercizio non contasse tre anni, su quel più breve periodo di tempo ch'esso esercizio avrà durato.

Art. 15. Per la classe dei redditi industriali si terrà conto, in deduzione, delle spese inerenti alla produzione, come il consumo di materie grezze e strumenti, le mercedi degli operai, il fitto dei locali, le commissioni di vendita e simili.

Non potranno far parte di tali spese:

1° L'interesse dei capitali impiegati nell'esercizio, sieno propri dell'esercente o tolti ad prestito, salvo per questi ultimi il disposto dell'articolo 22.

2° Il compenso per l'opera del contribuente, di sua moglie e di quei suoi figli che fossero occupati nell'esercizio ed al cui mantenimento è obbligato per legge, quando coabitano col padre;

3° La spesa per l'abitazione del contribuente e della sua famiglia.

Art. 16. Nel reddito delle società anonime ed in comandita per azioni, compresevi le società di assicurazione, mutue od a premio fisso, saranno computate indistintamente tutte le somme ripartite sotto qualsiasi titolo fra i soci e quelle portate in aumento del capitale o del fondo di riserva ed ammortizzazione, od altrimenti impiegate anche in estinzione dei debiti.

Art. 17. Le società in nome collettivo saranno considerate come unico contribuente, salvo per il pagamento la solidarietà degl'individui che le compongono,

TORNATA DEL 21 LUGLIO

e salvo per ciascuno di essi l'obbligo di contribuire in ragione di altri redditi che possiedano a parte dell'interesse sociale.

Art. 18. Saranno compresi nel reddito, e si dovrà tenerne conto nella dichiarazione, gli assegni ed emolumenti che il contribuente goda in viveri, alloggio o qualsivoglia altra specie, quando non sieno soggetti ad altre contribuzioni dirette e non ricadano nelle eccezioni previste all'articolo 8 della presente legge.

Art. 19. Il contribuente che nel dichiarare il proprio reddito abbia scientemente nascosto un elemento del medesimo o lo abbia dichiarato in somma inferiore al vero, incorrerà in una multa eguale al doppio della tassa dovuta sulla differenza tra il reddito vero ed il reddito dichiarato.

I possessori di redditi definiti non potranno sperimentare i diritti che loro competono verso i propri debitori, se non facendo contemporaneamente constare di aver dichiarato i redditi stessi.

CAPO III.

Determinazione e riscossione dell'imposta.

Art. 20. La Giunta municipale trasmette all'agente finanziario la lista degli individui, enti morali, o corporazioni che secondo la legge vanno soggetti all'imposta.

L'agente finanziario trasmette al contribuente la scheda invitandolo a farvi la dichiarazione dei propri redditi al lordo colle esenzioni e deduzioni alle quali possa aver diritto.

Se dentro il termine prefisso il contribuente non rinvia la scheda debitamente riempita all'agente finanziario, questi fa d'ufficio la proposta dei redditi del contribuente.

L'agente finanziario compila quindi gli elenchi, e li trasmette colle schede e col suo parere alla Commissione di cui è parola nel seguente articolo.

Art. 21. Vi sarà in ogni comune o consorzio una Commissione incaricata di tutte le operazioni occorrenti per appurare e determinare in prima istanza le somme dei redditi e dell'imposta dovuta dai contribuenti del comune o consorzio.

Essa sarà composta di cinque membri nei comuni o consorzi la cui popolazione non superi le dodici mila anime, e di sette nei comuni maggiori.

Il presidente, compreso in questo numero, sarà nominato dal prefetto o dal sotto-prefetto; i commissari saranno eletti dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale.

Nei comuni più popolosi e nei consorzi composti di oltre cinque comuni il numero dei membri della Commissione potrà essere aumentato per decreto ministeriale.

Potrà inoltre la Commissione suddividersi in sotto-Commissioni e far concorrere alla pratica esecuzione dei suoi lavori quei cittadini che essa reputi adatti a tale opera.

Art. 22. La Commissione esamina e, se ne sia il caso, rettifica gli elenchi, poi ne fa deposito negli uffici del comune o dei comuni, pubblicandone avviso per norma dei contribuenti, i quali avranno diritto di esaminarli e d'indirizzare alla Commissione le loro osservazioni in iscritto.

Art. 23. La Commissione, per ben accertare l'equità dei suoi giudizi, potrà:

1° Richiedere da pubblici ufficiali un estratto de' documenti che le possono abbisognare;

2° Intimare al contribuente di comparire, in persona o per mezzo di un suo legittimo mandatario, onde fornire dilucidazioni e prove;

3° Accedere ne' locali destinati all'esercizio di industrie e commerci;

4° Chiamare nel suo seno qualunque individuo atto a fornire informazioni;

5° Ispezionare i registri delle società anonime, o in accomandita per azioni.

Art. 24. La Commissione tenendo conto di tutti gli elementi ottenuti procederà a deliberare sulla somma di reddito effettivo, che debba essere attribuita ai singoli contribuenti sia che abbiano fatto la loro dichiarazione, sia che l'abbiano omissa. La Commissione delibera inoltre sulla traduzione di ciascun reddito effettivo in reddito imponibile colle seguenti regole:

I redditi perpetui e quelli dei capitali dati a mutuo o altrimenti redimibili vengono valutati e censiti al loro valore integrale.

I redditi temporari misti, nei quali il capitale e l'opera dell'uomo concorrono (industrie, commerci), vengono valutati, e censiti riducendoli ai sei ottavi del loro valore integrale.

I redditi temporari dipendenti dall'opera dell'uomo senz'aggiunta di capitale (redditi professionali e stipendi), e quelli nei quali non concorre nè l'opera dell'uomo nè il capitale (vitalizi, pensioni), vengono valutati e censiti riducendoli ai 5/8.

Art. 25. Contro le somme di reddito deliberate dalla Commissione comunale o consorziale, e registrate in una tabella definitiva da essere depositata negli uffici del comune o comuni, pubblicandone avviso, e concedendo facoltà d'ispezione ai contribuenti, sarà ammesso l'appello tanto nell'interesse dei contribuenti, quanto nell'interesse del fisco, presso una Commissione provinciale, composta di cinque membri, de' quali due saranno nominati dal Consiglio provinciale, due dalla Camera di commercio, ed il quinto, presidente, sarà nominato dal prefetto.

Art. 26. La mancanza di appello nel termine di giorni venti, e il giudizio della Commissione provinciale sugli appelli prodottisi, renderanno definitive le somme di reddito imponibile, che in conseguenza saranno comunicate alla Commissione comunale o consorziale.

Art. 27. Saranno per altro riservate le modificazioni seguenti in favore dei redditi imponibili che non toccano le lire 500.

Art. 28. Ogn'individuo che abbia un reddito complessivo

di qualsiasi origine inferiore a lire 250 annue imponibili, e che non sia compreso nelle eccezioni dell'articolo 7, sarà tassato in ragione di lire 2.

Questa tassa sarà ridotta della metà ogni qualvolta, fatta questa detrazione, il riparto per quotità risultasse inferiore del 4 per cento.

L'ammontare di questa imposizione fissa verrà detratto dal contingente comunale o consorziale, e il residuo sarà distribuito per quotità su tutti i redditi imponibili superiori alle lire 250.

Nondimeno la quotità normale non sarà applicata ai contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile fra le 250 e le 500 lire. Questi saranno invece tassati secondo una scala crescente di lira in lira di tassa, per regolare progressione, in modo che partendo dall'imposta fissa attribuita al reddito imponibile minore di 250 lire giunga alla somma che secondo la quotità normale sarebbe sul reddito di 500 lire.

Art. 29. La differenza tra l'imposta che i redditi imponibili dalle lire 250 alle lire 500, avrebbero pagato secondo la quotità normale e l'imposta ad essi applicata, giusta il precedente articolo, viene distribuita sui redditi superiori alle lire 500.

Art. 30. All'effetto delle disposizioni degli articoli precedenti sarà formato in ogni comune, o consorzio di comuni, un catasto della rendita di ogni cittadino secondo le prescrizioni che verranno stabilite dal ministro delle finanze.

Il catasto servirà alla ripartizione del contingente comunale o consorziale fra i contribuenti del comune o del consorzio.

Art. 31. Il ruolo dei contribuenti, fatto in base del catasto di cui è parola all'articolo precedente, sarà comunicato all'agente delle finanze, il quale riscuoterà la imposta da ciascuno dovuta nelle forme, termini e condizioni prescritte per le contribuzioni dirette.

Art. 32. I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertate la persona e il domicilio dei creditori.

Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

Per ogni altra annualità passiva i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro comune o consorzio, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori.

Art. 33. È ammesso il ricorso presso l'amministrazione dei tributi diretti per gli errori materiali che fossero occorsi sia nella formazione della matricola, sia in quella dei ruoli in confronto con la matricola.

Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine che sarà prescritto. Scaduto questo termine non sono più ammissibili.

Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso.

Art. 34. In aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella legge comunale e provinciale.

Potranno inoltre i comuni stabilire in aumento del principale e dei centesimi addizionali un addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione della imposta che rimangono a loro carico.

Art. 35. Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

Esso ha più specialmente facoltà:

Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano alla elezione delle rappresentanze consorziali, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato;

Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi in quanto non siano stabiliti dalla presente legge;

Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli agenti di finanza e delle Commissioni;

Di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno;

Di statuire che per dare la prova imposta nel capoverso dell'articolo 19 basterà che il possessore indichi nell'atto di esperimento dei suoi diritti, l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione;

Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864, nelle persone e nei redditi dei contribuenti vengano registrate nel catasto di cui all'articolo 30.

Art. 36. La presente legge avrà effetto dal dì 1° gennaio 1864, qualora a quest'epoca sia posta in vigore la legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria. In caso diverso la presente legge avrà effetto contemporaneamente a quella sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Dal giorno dell'attivazione della legge attuale sono abrogate:

Le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche e private, sulle patenti, sulla vendita di bevande o derrate non soggette al diritto di vendita al minuto, e l'uno per cento di sovratassa sugli stipendi nelle antiche provincie;

La tassa sulla rendita e il contributo arti e commercio in Lombardia;

La tassa proporzionale sul prodotto delle miniere stabilita dalla legge 20 novembre 1859 per le antiche provincie e la Lombardia;

La tassa sulle patenti e la personale nelle provincie parmensi;

TORNATA DEL 21 LUGLIO

Le tasse sui capitali fruttiferi, sui capitali posti in commercio, la personale, quella sulla denuncia del bestiame e quella sulle risaie nelle provincie modenesi;

La tassa di esercizio sopra tutte le arti, mestieri e commercio di qualunque sorta imposta nelle provincie ex-pontificie coll'editto 14 ottobre 1850;

La tassa di famiglia in Toscana;

La tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni e assegnamenti nelle provincie napoletane;

Le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del regno si percepiscono dai comuni o dalle provincie, salvo il disposto dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sul complesso di questo progetto di legge.

(Segue la votazione per squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti 200

Maggioranza. 101

Voti favorevoli 130

Voti contrari 70

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Disposizioni relative alle inchieste parlamentari;
- 2° Lavori nel porto di Brindisi;
- 3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari;
- 4° Ferrovia da Cuneo a Mondovì.